



Politecnico di Bari

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Costituito ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019

N. 3 - 2022



Seduta del 27 gennaio 2022

Il giorno 27 gennaio 2022, alle ore 09:30, a seguito di convocazione straordinaria, trasmessa con nota prot. n. 1672-II/5 del 21 gennaio 2022, e dell'ordine del giorno suppletivo, trasmesso con nota prot. n. 1875 del 25 gennaio 2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nella Sala Consiliare del Politecnico - Via Amendola n. 126/b, con possibilità di collegamento da remoto mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, per la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Ratifica Decreti Rettorali
- Approvazione verbali

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA

1. Gestione dell'emergenza sanitaria.
2. Regolamento in materia di lavoro agile: approvazione.
3. Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016.
4. Aggiornamento annuale Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – anno 2022.
5. Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo cassa e per il pagamento di piccole spese e per l'utilizzo e la gestione delle carte di credito.
6. Protocollo di intesa Ministero per la Pubblica Amministrazione per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle Pubbliche Amministrazioni.

DOCENTI

7. Chiamata docenti.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

8. Contratto Applicativo n. 641/2021 tra Rete Ferroviaria Italiana e DEI – Richiesta rideterminazione quota 20% in deroga al Regolamento c/terzi.
9. Proposta di incremento della quota associativa annuale del Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy – MinIt.
10. Proposta di costituzione dello spin off accademico *WEATECHO S.r.l.* (Referente Prof. Francesco Dell'Olio).
11. Addendum all'Accordo per l'esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume *ex art. 15 Legge n. 241/1990.*

DIDATTICA

12. Contratto di Servizio per l'Adesione al Test TOLC-I.

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:		PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
1	Prof. Francesco CUPERTINO Magnifico Rettore, Presidente	✧		
2	Prof.ssa Loredana FICARELLI Prorettore Vicario	✧		



Politecnico di Bari

3	Dott. Sandro SPATARO Direttore Generale	✧		
4	Dott.ssa Chiara PERTOSA Componente esterno	✧		
5	Prof. Tommaso DI NOIA Docente	✧		
6	Prof. Aguinardo FRADDOSIO Docente	✧		
7	Prof. Pierluigi MORANO Docente	✧		
8	Prof. Francesco PRUDENZANO Docente	✧		
9	Dott. Saverio MAGARELLI Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	✧		
10	Dott. Cosimo Damiano CARPENTIERE Studente	✧		
11	Dott. Pasquale RAMPINO Studente	✧		

Alle ore 10:02 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante, e i componenti: Carpentiere, Di Noia, Fraddosio, Magarelli, Morano, Pertosa, Prudeniano e Rampino. Da remoto sono collegati: Di Noia, Ficarelli, Morano e Pertosa.

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art. 9, co. 2 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", il dott. Vincenzo Gazzillo.

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione.

COMUNICAZIONI

Nell'ambito delle misure facenti capo alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M4C2), il Rettore informa che sono stati pubblicati n. 4 Avvisi Pubblici MUR relativi, rispettivamente, ai Centri Nazionali (CN), agli Ecosistemi dell'Innovazione (EI), alle Infrastrutture di Ricerca ed alle Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione.

I primi due Avvisi (molto simili nella impostazione) prevedono la creazione di Centri Nazionali ed Ecosistemi dell'Innovazione organizzati in forma stabile, non temporanea e dotati di autonoma personalità giuridica, secondo un modello Hub & Spoke e costituiti da reti diffuse di università, enti pubblici di ricerca e altri soggetti p/p impegnati in attività di ricerca.

In particolare, l'HUB rivestirà il ruolo di soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del CN e dell'EI, mentre lo Spoke sarà Soggetto esecutore coinvolto nella realizzazione dei Programmi di ricerca, presso cui sono localizzate le attrezzature e sono svolte le attività di ricerca.

Inoltre, lo Spoke potrà avvalersi di soggetti affiliati da impegnare nella realizzazione delle attività tematiche di competenza, nonché, mediante l'attivazione di bandi a cascata, concedere finanziamenti a soggetti esterni alla compagine per la realizzazione di attività di ricerca.

Entrambi i Bandi in argomento prevedono la più ampia possibilità per l'Ateneo di partecipare alle rispettive iniziative secondo diverse modalità e ruoli: in qualità di Hub, Spoke, soggetto affiliato allo Spoke, nonché di soggetto esterno destinatario di attività di ricerca o soggetto che risponde ai bandi emanati da Spoke e/o da affiliati agli Spoke.

Il soggetto proponente della compagine potrà presentare al MUR, mediante la piattaforma informatica GEA, la manifestazione di interesse alla partecipazione nel rispetto dei seguenti termini:

- Centri Nazionali dal 17 gennaio 2022 al 15 febbraio 2022;
- Ecosistemi Innovazione dal 24 gennaio 2022 al 24 febbraio 2022.

Gli Avvisi relativi alle Infrastrutture, invece, sono finalizzati alla presentazione di proposte progettuali per il rafforzamento e la creazione di almeno 20 Infrastrutture di ricerca e per la realizzazione o ammodernamento di almeno 10 Infrastrutture tecnologiche di innovazione, con un investimento totale di 1,58 miliardi di euro.

In relazione al Bando INFRASTRUTTURE DI RICERCA, esso ha come presupposto il Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca 2021-2027 (PNIR), che ha individuato le infrastrutture con diversi livelli di priorità per il Paese, sia già esistenti che ancora da realizzare, e i soggetti coinvolti.

Inoltre, in riferimento al Bando INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI INNOVAZIONE , il Poliba potrà partecipare avvalendosi obbligatoriamente del contributo di soggetti privati mediante la formalizzazione di partenariato pubblico-privato. I Soggetti Privati hanno un ruolo determinante in tale iniziativa, anche perché agli stessi è richiesto un cofinanziamento pari al 51%.

Si possono presentare le proposte progettuali, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica GEA del Ministero dell'università e della ricerca, a partire dalle ore 12 del 26 gennaio e fino allo stesso orario del 10 marzo 2022.

Quanto al ruolo dell'Ateneo nei suddetti Bandi, il Rettore informa che in relazione ai **Centri Nazionali**, il Politecnico di Bari assumerà la titolarità di n. 2 Spoke nell'ambito del **CN per la mobilità sostenibile**, e sarà altresì affiliato a n. 2 Spoke del medesimo centro.

Inoltre, Poliba sarà affiliato a n. 5 Spoke del **Centro Nazionale per Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni**,

Per entrambi i CN suddetti, Poliba aderirà alla compagine dei costituenti Hub. L'Hub, ai sensi del bando, è un Soggetto da istituire successivamente alla data di presentazione della proposta progettuale, in forma stabile e non temporanea, con autonoma personalità giuridica (scarl o Fondazione).

Per gli **Ecosistemi dell'Innovazione**, le università pugliesi stanno redigendo un programma, con endorsement della Regione Puglia, sulla linea della Smart Specialization Strategy della regione "La salute dell'Uomo e dell'Ambiente", dal titolo 'Innovation Ecosystem for health and environment'. All'Ecosistema partecipano come affiliati anche l'università della Basilicata e quella del Molise. Il Politecnico assumerà la titolarità di n. 2 Spoke, entrambi sulla salute dell'ambiente, e sarà affiliato ad altri 8 spoke, sulla salute dell'uomo o trasversali.

Per i **Partenariati Estes**, nelle more della definizione del Bando da parte del MUR, che ci si aspetta ad inizio marzo p.v., il Politecnico sta collaborando con diversi tavoli a livello regionale e nazionale sui vari temi previsti dalla misura. Tra questi, in particolare, si cercherà di partecipare a cordate sui seguenti temi assumendo responsabilità di coordinamento della ricerca (spoke):

- ✓ Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali
- ✓ Scenari energetici del futuro
- ✓ Made-in-Italy circolare e sostenibile
- ✓ Telecomunicazioni del futuro
- ✓ Attività spaziali

Nel seguito è sintetizzata l'attuale situazione relativa alle misure summenzionate:

AGGIORNAMENTO TAVOLI TEMATICI PNRR					
	TEMATICA	COMPOSIZIONE TAVOLO	LEADER TAVOLO	TEMATICHE SPECIFICHE EMERSE	RUOLO POLIBA
PARTENARIATI ESTESI IN ATTESA DEL BANDO MUR	Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali				tbd
	Scenari energetici del futuro				tbd
	Rischi ambientali, naturali e antropici				
	Scienze e tecnologie quantistiche				
	Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività				
	Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione				
	Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti				
	Conseguenze e sfide dell'invecchiamento				
	Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori				
	Modelli per un'alimentazione sostenibile				
	Made-in-Italy circolare e sostenibile				tbd
	Neuroscienze e neurofarmacologia				
	Malattie infettive emergenti				
	Telecomunicazioni del futuro				tbd
Attività spaziali				tbd	
CENTRI NAZIONALI BANDO MUR/DW 3138/2021	Centro Nazionale per Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni		INFN/UNIBO/CINECA		Affiliazione ai seguenti spoke: - Environmental and Natural Disasters - In-silico medicine and Omics data - Digital society and Smart City - Quantum Computing - Space and Universe
	Centro Nazionale per le Tecnologie dell'Agricoltura (AgriTech)				
	Centro Nazionale sullo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA				
	Centro Nazionale per la mobilità sostenibile		POLIMI		Spoke MaaS e servizi innovativi per la mobilità: Prof. Ottomanelli Spoke Idrogeno e combustibili innovativi: Prof. Torresi Affiliato allo Spoke Materiali innovativi e alleggerimento (UniBo) : Prof. Palumbo Affiliato allo Spoke Reti e smart infra (UniNa): Prof. Binetti/Ottomanelli
Centro Nazionale per la bio-diversità					
ECOSISTEMI INNOVAZIONE BANDO MUR/DW 3277/2021	Innovation Ecosystem for health and environment (denominazione provvisoria Ecosistema)				Spoke Monitoraggio e diagnosi dei processi fonte di degrado ambientale al fini della prevenzione: prof.ssa Cotecchia Spoke Tutela e gestione circolare delle risorse naturali secondo i paradigmi socio-economici post-pandemici: prof. Iacobellis/Fratino

Inoltre, con riferimento ad una iniziativa correlata al PNRR, ossia al bando della Agenzia di Coesione, il Rettore rammenta che in data 29/9/2021 è stato emanato con Decreto 204/2021, l'Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, avente scadenza il 12/11/2021. Il Politecnico di Bari ha presentato, in risposta alla prima fase del bando, n. 12 proposte progettuali assumendo il ruolo di capofila e n. 12 nel ruolo di partner.

Con Decreto 316/2021, in data 31/12 l'Agenzia ha reso noti gli esiti della manifestazione di interesse suddetta ed il Politecnico risulta ammesso alla seconda fase, ossia alla fase della selezione delle proposte progettuali da finanziare, per n. 8 proposte delle n. 12 presentate.

Nel seguito il riepilogo delle proposte ammesse alla fase 2:

PARTNERIATO	PROPOSTA PROGETTUALE	REFERENTE POLIBA	Obiettivo progettuale	Importo
Kuka Robotar Italia S.p.A.; Crea 3D; Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa; Comune di Bitonto; Finovia Global Service Spa; ITALIA olivicola scar; Istituto Agronomico Mediterraneo (CIHEAM) di Bari; Les Compagnon du Devoir de France; PLMAR Srl.	Parco dell'Innovazione Digitale FabLab POLIBA	Prof. Nico Parisi	L'intervento previsto coinvolge un edificio, con superfici esterne annesse, che ospita attualmente un Centro Tecnologico per la Fabbricazione Digitale e un'area circostante all'edificio, attualmente non edificata, già destinata all'insediamento di infrastrutture per "Ricerca e Sviluppo". Il complesso è inserito nella Zona Artigianale del Comune di Bitonto posta a nord della città.	18.000.000,00
Molino Casillo SPA Uniba Colidiretti Puglia Unisalento Comune di Corato ISS Oriani Tandoi	Agrifood Hub	prof. Vito Gallo	La proposta progettuale ha lo scopo di recuperare un ex molino sito in Corato al fine di realizzare l'Agrifood Hub, un Innovation Hub per lo sviluppo del capitale umano altamente specializzato e per lo sviluppo sostenibile del settore agroalimentare orientato particolarmente all'apporto di elementi di elevata innovazione in tutte le attività inerenti alla produzione, trasformazione, distribuzione/commercializzazione, conservazione e consumo di cereali e legumi. L'intervento riguarda il risanamento conservativo del complesso immobiliare ex "Molini e Pastifici Basile" in Corato la cui edificazione risale ad un periodo ricompreso tra il 1925 e il 1935.	18.000.000,00
Comune di Taranto; Studio Vittoria Cardone & Associati srl; ETS Odv Europa Solidale Unisalento Uniba CNR CMCC	BLU CAMPUS PER L'INNOVAZIONE.	Giannoccaro Mossa	L'idea progettuale mira alla rigenerazione di infrastrutture materiali abbandonate per promuovere lo sviluppo di capitale umano altamente qualificato, la ricerca multidisciplinare, la creazione e l'attuazione di imprese innovative, attraverso una sinergica collaborazione tra Università, Centri di ricerca, imprese, Amministrazioni locali, Imprese ed Organizzazioni del terzo settore, in un'ottica di piena valorizzazione del ruolo e delle competenze di ciascuno degli attori coinvolti.	88.500.000,00
Aeroporti di Puglia, Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese, Università degli Studi di Bari, Università del Salento, Altec	Technology Hub for Aerospace and Smart Mobility	CIMINELLI	Gli interventi di riqualificazione dell'Aeroporto di Grottaglie, non direttamente correlati alla funzione tradizionale di aerostazione bensì principalmente tesi alla rifunzionalizzazione del sito per ospitare l'Ecosistema, comprendono: 1. adeguamento sismico delle strutture; 2. miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato; 3. superamento delle barriere architettoniche; 4. rimodulazione degli spazi dedicati alle diverse funzioni aeroportuali 5. adeguamento degli impianti La creazione dell'Ecosistema per le tecnologie aerospaziali presso l'aerostazione riqualificata di Taranto/Grottaglie può generare benefici socio-economici rilevanti per il territorio locale. Le attività di ricerca e trasferimento tecnologico da svolgersi presso l'aeroporto potranno favorire anche la diffusione di efficaci strategie di open innovation.	15.000.000,00
Politecnico di Bari Comune di Bari Consorzio ASI Bari Città Metropolitana di Bari Università degli Studi di Bari - Aldo Moro DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C. a.r.l. ROBOZE S.p.A. SITAE S.p.A. NAVYA AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE ANAS S.p.A. NAPS LAB srls Arthur D. Little S.p.A. MEDISDIH scarl EXPRIVIA S.p.A. MALDARIZZI S.p.A. TELECOM ITALIA S.p.A. EY Advisory S.p.A. Distretto dell'Informatica Meditech (Consorzio Meditech - Mediterranean Competence Centre 4 Innovation)	BULL - Bari Urban Logistics Lab	Ruta	L'idea progettuale denominata BULL - Bari Urban Logistics Lab prevede la costruzione all'interno del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Modugno in provincia di Bari di un ecosistema dell'innovazione sul tema della logistica con particolare riferimento alla guida autonoma, sia per aria che per terra, che integri tutta la filiera e ne coinvolga i relativi aspetti tecnologici: dalla Prototipazione Rapida, alla Meccatronica, dalla Guida Autonoma all'Intelligenza Artificiale	43.677.017,00
<ul style="list-style-type: none"> •ETS AGROALIMENTARE PUGLIA •CRSFA "Basile Caramia" •BSS Caramia-Gigante •Comune di Alberobello •IRSL BARI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA •Iacovelli srl •Olivhealth srl 	Mediterranean Food Hub, centro tecnologico per la valorizzazione della dieta mediterranea	MARIA MICHELA DELL'ANNA	La progettualità posta in essere punta a realizzare un modello di agroalimentare pugliese che guarda alla "Dieta Mediterranea 4.0", dove la tradizione delle produzioni tipiche del territorio si combina con l'innovazione, grazie all'utilizzo di tecnologie 4.0 in grado di comunicare in modo innovativo con il consumatore, oltre a promuovere tecniche di trasformazione e packaging degli alimenti che preservano ed esaltano le caratteristiche nutrizionali, organolettiche, salutistiche e di sostenibilità/economia circolare	18.000.000,00
Comune di Gioia del Colle; Università di Bari; Tecnorobotech; South Agro; T&A Tecnologia e Ambiente; Social Eco Tech; Cam - Consorzio Agroenergetico Mediterraneo; Confindustria Bari-BAT.	Bio-Innovation hub	DAMIANI	Le attività di ricerca previste presso l'ex siera di Gioia del Colle ricalcheranno, in parte, quello che era la vocazione dell'infrastruttura, ovvero il trattamento degli scarti dell'industria casearia locale (siero del latte esausto e latticello) per il loro successivo riutilizzo in quelli dell'alimentazione umana, dell'industria biocosmetica, nutraceutica, farmaceutica, della mangimistica e dell'agricoltura. Nella fattispecie le attività di ricerca, sviluppo e di trasferimento tecnologico saranno prevalentemente suddivise in due macroaree: il trattamento dei reflui provenienti dal settore caseario ed il successivo conferimento del refluo trattato ad un processo biologico microalgale per la produzione di biomasse e di acqua, conforme ai limiti di legge, da riutilizzare in agricoltura	27.900.000,00
<ul style="list-style-type: none"> •ETS AGROALIMENTARE PUGLIA •CRSFA "Basile Caramia" •BSS Caramia-Gigante •Comune di Locorotondo •IRSL BARI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA •Iacovelli srl •Olivhealth srl 	BIODIVERSITY HUB, Potenziamento del centro tecnologico per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari della biodiversità mediterranea"	MARIO LATRONICO	L'Ecosistema dell'Innovazione proposto deve svolgere la funzione di incubatore tecnologico agroalimentare, pronto a creare, accogliere e sostenere tutte le iniziative, nel settore dell'industria primaria e della trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, suscettibili di trasformarsi in opportunità imprenditoriali, evoluzione tecnologica, ricerca scientifica applicata ed orientamento nelle nuove professioni	24.000.000,00

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI

Il dott. Rampino chiede aggiornamenti sullo stato dei cantieri presenti nel Campus relativi agli Oplà e in ordine al collaudo del PoliLibrary; inoltre, chiede se le procedure di acquisto dei tavoli da ping pong siano state avviate.

Il Magnifico Rettore comunica che i lavori di realizzazione degli Oplà, a seguito di proroga di fine lavori, termineranno entro il mese di febbraio/marzo 2022.

Il Direttore Generale evidenzia che dopo un'interlocuzione con il CUS, preordinata alla possibile gestione condivisa dei tavoli da ping pong, si è ritenuto che la modalità di fruizione degli stessi, salvo diverso avviso di questo Consesso, possa avvenire in autonomia e che sono state avviate indagini di mercato per individuare il fornitore. In merito alla collocazione, si è pensato di posizionare i tavoli nello spazio sottostante il Centro linguistico.

Il dott. Magarelli chiede se vi siano novità in merito al regolamento relativo alla rotazione del personale e sulla modifica del regolamento di disciplina delle prestazioni c/terzi.

A riguardo era stata nominata una commissione che non si è riunita e che avrebbe dovuto rivedere i criteri di riparto del corrispettivo contrattuale relativo ai costi generali destinati al personale tecnico amministrativo.

Il Direttore Generale rappresenta che sarà sua cura portare all'esame del tavolo sindacale la disciplina sulla rotazione, chiedendo sulla revisione della disciplina c/terzi l'orientamento del Consiglio.

Il Prof. Di Noia rappresenta che il regolamento c/terzi non presenta particolari profili di criticità e che, al più, qualora si ritenesse di operarne una revisione, la stessa potrebbe riguardare la sola parte relativa al personale tecnico amministrativo.

Il Rettore evidenzia che nel merito ci sono stati alcuni incontri con le OO.SS., ma non si è addivenuti a una soluzione condivisa, in quanto le proposte erano molto divergenti e gli incontri sono stati caratterizzati da forti contrapposizioni.

Il dott. Magarelli chiede chiarimenti in merito alla Commissione spazi e della sua mancata convocazione.

Il Rettore precisa che i Direttori di Dipartimento hanno esplicitamente richiesto di poter avanzare proposte in merito prima di convocare la Commissione spazi, che al momento non risultano pervenute.

Il Prof. Prudeniano auspica che a breve possano esserci sviluppi con riferimento alla mia richiesta espressa nel CdA del 3/12/2021, circa la necessità di investire per la sede di Taranto una cifra che sembrerebbe non essere ingente ma comunque necessaria, per ripristinare la climatizzazione delle aule dell'ex Dipartimento DIASS. Ciò al fine di garantire la qualità della vita dei ricercatori che sono costretti ad operare senza riscaldamento in inverno e senza condizionamento in estate da diversi anni. Lo stesso dicasi per l'impianto di alimentazione elettrica che spesso è soggetto a interruzioni con problemi per le attrezzature.

Il Rettore, in merito all'intervento tecnico nella sede di Taranto, evidenzia che è stata coinvolta l'Ing. Mastro, mentre sulla semplificazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, dichiara che sono state coinvolte nuove unità di personale, nel contempo avviando con il Direttore Generale un percorso di snellimento delle procedure.

Il Direttore Generale, a riguardo, evidenzia che sarà trasmessa una circolare ai Direttori di Dipartimento con cui si comunicherà che le determinazioni a contrarre saranno sottoscritte dagli stessi Direttori, coadiuvati dai responsabili dei servizi amministrativi, che assumeranno la funzione di RUP e, tanto, per gli acquisti sotto soglia relativi ai progetti di derivazione comunitaria o conto terzi.

Il prof. Fraddosio ritiene che l'Ateneo stia evolvendo in senso migliorativo, cogliendo una serie di sollecitazioni che vanno nella direzione di migliorare i servizi, semplificare e rendere più trasparenti i processi e incentivare il personale. Ciò è importante non solo per aumentare l'efficienza, ma anche per garantire la giusta premialità a coloro che, fra i docenti e il personale TAB, si impegnano maggiormente per il raggiungimento di risultati misurabili e positivi.

Il consigliere Carpentiere chiede aggiornamenti in merito all'installazione dell'Amazon Locker, ribadendo la necessità di accesso per gli studenti, dottorandi, docenti e personale tecnico amministrativo. Chiede inoltre di programmare soluzioni operative per la riapertura del Polilibrary e per l'estensione dello Student Center fino a mezzanotte, a partire dal primo di marzo. Chiede inoltre conferme sulla programmazione dell'inaugurazione dell'anno accademico entro il mese di aprile.

Il Rettore conferma che è stata inoltrata richiesta di installazione dell'Amazon locker nel Campus; in merito all'inaugurazione dell'anno accademico, le previsioni di realizzarla a gennaio sono svanite a causa del riaccutizzarsi dell'emergenza sanitaria, pertanto, se la situazione dovesse migliorare si potrà valutare la possibilità di svolgerla entro il mese di aprile.

Il Prof. Prudeniano dichiara quanto riportato di seguito:

“La presente dichiarazione si ricollega direttamente al punto 4 (Valutazione performance). A proposito delle procedure di acquisto nel CdA del 16/11/2021 avevo chiesto che fossero verificate le eventuali fasi ridondanti delle procedure di acquisto e successivamente venisse rafforzato il personale negli eventuali colli di bottiglia individuati da un semplice monitoraggio dei tempi delle singole fasi. Ritengo inoltre, per una necessità trasparenza, che il docente/utente dovrebbe poter seguire tutte le fasi delle procedure amministrative, quindi non solo degli acquisti, con comunicazioni automatiche (via piattaforma web) sullo stato di avanzamento dell'ordine/procedura che facciano riferimento ad uno stesso numero identificativo, del suo ordine di partenza o dell'avvio della procedura. In altri termini il docente/utente dovrebbe essere sempre messo a conoscenza dello stato dell'ordine/procedura amministrativa e dovrebbe poter esprimere una valutazione sulla soddisfazione alla fine della di ogni procedura. Una customer satisfaction generica ha

infatti una valenza molto ridotta rispetto all'obiettivo di miglioramento dell'apparato amministrativo. Tale argomento si ricollega al punto 4 (Valutazione performance)."

RATIFICA DECRETI RETTORALI

Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all'unanimità, il D.R. n. 2/2022 e il D.R. n. 73/2022.

APPROVAZIONE VERBALI

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di riservarsi l'esame dei verbali del 03/12/2021 e del 23/12/2021, agli atti di questo Consesso, e di recepire le modifiche pervenute in relazione ai propri interventi nonché di far pervenire, entro dieci giorni dalla data odierna, al competente ufficio, ulteriori richieste di modifica, in assenza delle quali i verbali si intenderanno approvati.

 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 27 gennaio 2022
Delibera n. 3	PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA	Gestione dell'emergenza sanitaria.

Il Rettore comunica che il punto è ritirato e coglie l'occasione per riferire che gli effetti del D.R. n. 6/2022 sono prorogati al 28 febbraio 2022.

Inoltre con nota del 25/1/2022, il MUR ha fatto pervenire propri chiarimenti interpretativi in merito all'ampiezza dell'applicabilità dell'obbligo vaccinale, per effetto del D.L. n. 1/2022, la cui osservanza - si rammenta - è prescritta dal 1° febbraio 2022.

Più in particolare, il MUR, nel rendere *una interpretazione restrittiva* della norma, precisa che l'obbligo vaccinale è applicabile al solo "**personale strutturato, docente e non docente, legato all'Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato, di tipo subordinato**". "*Il personale non strutturato degli atenei (per tale intendendosi, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: i docenti a contratto, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi, il personale degli Enti di ricerca che operano nelle università attraverso convenzioni) resta, invece, soggetto all'obbligo di possesso della certificazione verde, conformemente alle indicazioni fornite in precedenza*".

Resta, pertanto, confermato quanto già precedentemente comunicato con nota a firma del Rettore e del Direttore Generale (prot. n. 1833 del 24/1/2022), secondo cui "*L'obbligo vaccinale riguarda i professori di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il dirigente e il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, anche a tempo determinato o in posizione di comando*".

 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 27 gennaio 2022
Delibera n. 4	PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA	Regolamento in materia di lavoro agile: approvazione

Il Rettore rende noto che, in attuazione ad una specifica azione strategica individuata nelle linee di sviluppo 2021-2023 del Politecnico di Bari e secondo quanto stabilito nel Piano di Organizzazione di Lavoro Agile, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021, è stato avviato l'iter volto alla regolamentazione del lavoro agile, inteso quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, complementare a quella in presenza, concernente le prestazioni del personale Dirigente, Tecnico Amministrativo e Bibliotecario del Politecnico di Bari.

Il Rettore comunica che, a tal fine, con D.D. n. 635/2021, modificato dal successivo D.D. n. 6/2022, è stato istituito un "Gruppo di studio in materia di lavoro da remoto" con il compito di predisporre una bozza di regolamento per il ricorso al lavoro agile, uno schema tipo di accordo individuale, nonché a monitorare l'evoluzione della correlata disciplina normativa e contrattuale, al fine di predisporre gli eventuali adeguamenti che dovessero nel tempo rendersi necessari.

Il Rettore richiama, quindi, il quadro normativo disciplinante l'istituto in esame, soffermando l'attenzione sulla distinzione tra lo strumento utilizzato nella fase iniziale dell'emergenza epidemiologica e quello di che trattasi, da utilizzare, invece, a regime. Evidenzia, in particolare, che la possibilità per le PP.AA di introdurre il lavoro agile è stata prevista per la prima volta con legge delega n.124 del 2015, nell'ambito della c.d. Riforma Madia, nonché, con il successivo art. 18, comma 3 della legge n. 81/2017, ai sensi del quale le disposizioni in materia di lavoro agile del settore privato «si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». Segnala, inoltre, che, in tale contesto, è stata, poi, emanata la Direttiva n.3/2017, recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della L.124/2015 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro, mediante la quale il Legislatore ha inteso cambiare il paradigma dell'organizzazione del lavoro all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, affiancando alla vecchia logica di controllo datore-dipendente una nuova visione volta a stimolare l'autonomia e la responsabilità dei dipendenti e a prevedere il lavoro agile come uno strumento di conciliazione dei tempi di vita-lavoro.

Rammenta, poi, che la pandemia da Covid-19 e i DPCM che si sono susseguiti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, hanno imposto un differente utilizzo dello strumento *de quo*, da un lato, accelerandone la diffusione all'interno delle PP.AA, ma, dall'altro lato, mutandone le logiche. Ed infatti, come noto, durante le fasi più acute dell'emergenza pandemica il lavoro agile ha rappresentato la modalità "ordinaria" di svolgimento della prestazione lavorativa, in virtù dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, cui hanno fatto seguito ulteriori aggiornamenti tra cui, in particolare, il c.d. Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020, convertito con L.n. 77/2020), con il quale è stata prevista la redazione di un Piano Organizzativo del Lavoro Agile, poi confluito, ai sensi di quanto specificamente previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b), d.l. n. 80/2021, convertito in L.n. 113/2021, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il Rettore precisa, tuttavia, che, successivamente, il Governo, tenuto conto della positiva gestione della pandemia da Covid-19, anche correlata al progressivo ampliamento della campagna vaccinale ed all'emanazione di mirati provvedimenti legislativi preordinati a fronteggiare il rischio contagi (si annovera, in particolare, l'introduzione dell'obbligo del *green pass* e, nello specifico, per gli Atenei, la recente normativa in materia di obbligo vaccinale del personale), ha ritenuto, con DPCM del 23 settembre 2021, di individuare il lavoro in presenza quale modalità di svolgimento ordinaria della prestazione lavorativa nelle PP.AA., ammettendo, tuttavia, la facoltà di ricorrere al lavoro agile nei limiti e con le modalità indicate da apposito DM, da applicarsi nelle more della definizione dei CCNL disciplinanti la materia. In particolare, con DM dell'8 ottobre 2021, il Ministro per la pubblica amministrazione ha individuato le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni e per lo svolgimento del lavoro agile, ulteriormente specificando la relativa disciplina con le successive linee guida del 22 ottobre 2021 (**allegato n. 1**), sulle quali, in data 16 dicembre 2021, è stata acquisita l'intesa della Conferenza Unificata.

Il Rettore evidenzia, altresì, che sulla scorta delle previsioni da ultimo richiamate, in data 5 gennaio 2022, è stata emanata apposita circolare a firma del Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando (**allegato n. 2**) la quale, per quel che in questa sede rileva, chiarisce che "ogni amministrazione [...], può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che

possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene brevi da contatti con soggetti positivi al coronavirus)”.

Il Rettore, pertanto, preso atto dei soprindicati interventi normativi e ravvisato il superamento del c.d. lavoro agile emergenziale quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fa presente che, fatta salva la prevalenza del lavoro in presenza, l'istituto di che trattasi sarà introdotto a regime, con lo scopo di:

- promuovere l'innovazione organizzativa e la modernizzazione dei processi, favorendo la produttività e l'orientamento ai risultati;
- conciliare le necessità delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative del Politecnico di Bari, favorendo il miglioramento dei servizi e l'equilibrio fra vita lavorativa e vita privata;
- concorrere alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, riducendo gli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze.

Il Rettore, quindi, individuate le finalità dello strumento, ne delinea i punti salienti, precisando che il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, regolata da apposito accordo individuale tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, da espletarsi comunque nei soli limiti di durata massima dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e per non più di due giorni a settimana, ad eccezione delle ipotesi espressamente contemplate nel regolamento (al quale, per esigenze di sintesi, si rinvia) nelle quali dovesse rendersi necessario estendere lo svolgimento della prestazione da remoto all'intera settimana.

Il Rettore segnala, altresì, di aver dato luogo, in data 18 gennaio 2022, al prescritto coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, all'esito del quale la Parte pubblica ha ritenuto di accogliere solo alcune delle proposte formulate dalle OO.SS., pervenendo al testo di regolamento che si sottopone all'esame di questo consesso (**allegato n. 3**), unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, costituiti dall'Accordo individuale tipo (**allegato n. 4**) e dai criteri di prelazione, ove necessari, ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle richieste (**allegato n. 5**).

Viceversa, sono state escluse alcune istanze formulate dalle OO.SS., tra cui, in particolare, quella relativa all'erogazione del buono pasto nelle giornate di lavoro agile, ostandovi ragioni di ordine giuridico.

Sul punto, giova preliminarmente segnalare che l'erogazione del buono pasto non si concilia con la natura del lavoro agile nella “nuova” modalità ordinaria. Ed infatti, come precedentemente chiarito, attraverso l'istituto in esame, l'esecuzione della prestazione lavorativa è “sganciata” non solo dalla presenza fisica del dipendente nella sede di lavoro, ma, altresì, dall'osservanza di uno specifico vincolo orario che, al contrario, costituisce necessario presupposto per l'attribuzione del buono pasto.

A tale conclusione si perviene, *in primis*, dalla lettura del D.D. n. 471 del 13 settembre 2018 recante “*Disciplina per l'attribuzione del buono pasto al personale amministrativo, tecnico, bibliotecario del Politecnico di Bari*”, cui quest'Amministrazione ha ritenuto di vincolarsi, nonché dalle previsioni normative e contrattuali ivi richiamate, ove chiaramente si evidenzia che l'erogazione del buono pasto è subordinata al superamento di un determinato limite orario di servizio, per definizione escluso nell'ambito di uno strumento flessibile quale il lavoro agile nella modalità ordinaria. D'altronde, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 31137/2019, il buono pasto è “*un'agevolazione <<di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale>> e non come un elemento normale della retribuzione, concretizzandosi in un <<beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene consentita la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio>>*”.

In altri termini, nella nuova disciplina del lavoro agile ordinario, il beneficio *de quo* non è connesso alla prestazione *ex se* considerata, in termini di quantificazione oraria, ma alle modalità di esecuzione della medesima, che presuppongono l'assegnazione di obiettivi misurabili, indipendentemente dal tempo.

Sicché, venuto meno il presupposto sotteso all'attribuzione dello stesso – da individuarsi, appunto, nel vincolo temporale, che nella modalità ordinaria del lavoro agile viene meno – il Regolamento prevede come il diritto alla fruizione del buono pasto spetti, ma solo per le giornate lavorative in presenza e non anche nelle giornate di lavoro agile.

Alla medesima conclusione, tra l'altro, si perviene avuto riguardo alla funzione stessa del buono pasto, che spetta nelle ipotesi in cui i dipendenti non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.

Sul punto si veda anche quanto precisato dall'ARAN in relazione all'ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 22985 del 21/10/2020, secondo cui “*...stante la natura assistenziale e non retributiva dei buoni pasto, il diritto agli stessi viene meno qualora il dipendente rinunci a fruire della pausa pranzo... La Cassazione afferma che il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, finalizzata ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi sia costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa...*” (Cassazione 28/11/2019, n. 31137, Cassazione 8/8/2012, n. 14290).

Né comporta l'erogazione del buono pasto previsto in fase emergenziale la proroga dello stato di emergenza intervenuta con d.l. n. 221/2021, prevedendosi in detta sede la proroga del lavoro agile emergenziale per il solo lavoro privato e non anche per quello pubblico, al quale, viceversa, risulta applicabile la disciplina precedentemente richiamata.

Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni e considerata la cessazione del lavoro agile emergenziale nel lavoro pubblico, si ritiene di non poter prevedere, in questa fase, l'erogazione del buono pasto, in precedenza correlata al regime ordinario della modalità agile della prestazione lavorativa, in virtù del quale, peraltro, lo svolgimento dell'attività lavorativa in remoto, non richiesta spontaneamente dal dipendente, era imposta *ex officio*, quale strumento di esatto adempimento della prestazione, garantita dal pericolo di contagio.

Vi è da aggiungere, al riguardo, che in occasione dell'esame dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di "Modalità di fruizione dei buoni pasto nelle giornate di lavoro agile emergenziale", sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica, dalle OO.SS. e dalla R.S.U. in data 22/1/2021, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 12 del 26/11/2021 (**allegato n. 6**), ha, tra l'altro, precisato che "... non si ritiene che i buoni pasto possano essere in alcun modo essere erogati in regime di lavoro agile ordinario".

In ultimo, il Rettore evidenzia che sono in corso i lavori per implementare apposita piattaforma telematica per la gestione degli accordi individuali relativi al lavoro agile e che la stessa sarà fruibile presumibilmente nei primi giorni del mese di aprile 2022.

Al fine di poter garantire l'ordinato inserimento delle informazioni necessarie alla implementazione degli accordi individuali in tale modalità, propone che, in fase di avvio del lavoro agile ordinario, come disciplinato dal Regolamento all'esame di questo Consesso, i primi accordi individuali, da redigere in forma cartacea, siano stipulati per il periodo dalla relativa attivazione fino al 31 marzo 2022, per essere poi nuovamente formalizzati nella nuova modalità telematica.

Tutto ciò premesso, il Rettore rende noto che in data 19/1/2022 si è altresì provveduto alla trasmissione del Regolamento in oggetto al CUG, ai fini della presentazione delle relative osservazioni, in ossequio a quanto sancito dall'art. 19, comma 5, dello Statuto del Politecnico di Bari.

Il Regolamento è stato altresì portato all'esame del Senato Accademico, nella seduta del 26/1/2022.



Politecnico
di Bari

REGOLAMENTO DEL POLITECNICO DI BARI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

Art. 1	Oggetto	10
Art. 2	Definizione di lavoro agile	11
Art. 3	Destinatari	11
Art. 4	Articolazione spazio-temporale del lavoro agile	3
Art. 5	Requisiti per lo svolgimento delle attività in lavoro agile	3
Art. 6	Modalità di accesso al lavoro agile	4
Art. 7	Riesame	5
Art. 8	Accordo individuale	5
Art. 9	Recesso	5
Art. 10	Strumenti del lavoro agile	6
Art. 11	Obblighi di custodia, riservatezza e sicurezza delle dotazioni informatiche	6
Art. 12	Sicurezza sul lavoro	7
Art. 13	Trattamento giuridico-economico	7
Art. 14	Clausola di invarianza	7
Art. 15	Disposizioni finali	7
Art. 16	Lavoratori fragili	8
Art. 17	Entrata in vigore	8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha l'obiettivo di disciplinare le procedure di accesso e le modalità di svolgimento del lavoro agile ordinario.
2. L'introduzione del lavoro agile per il personale Dirigente, Tecnico Amministrativo e Bibliotecario del Politecnico di Bari risponde alle seguenti finalità:

- a. promuovere l'innovazione organizzativa e la modernizzazione dei processi, favorendo la produttività e l'orientamento ai risultati;
- b. conciliare le necessità delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative del Politecnico di Bari, favorendo il miglioramento dei servizi e l'equilibrio fra vita lavorativa e vita privata;
- c. concorrere alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, riducendo gli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze.

Art. 2 - Definizione di lavoro agile

1. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, regolata da apposito accordo individuale tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con l'utilizzo di strumenti tecnologici, purché idonei a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in tale modalità.
2. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta al di fuori del luogo di lavoro e senza una postazione fissa nei soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Deve essere prevista, per ciascun dipendente ammesso a tale modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, la prevalenza del lavoro in presenza, di norma, su base settimanale. Nel caso di orario lavorativo articolato in rientri, il lavoro agile è consentito per un numero non superiore ad una giornata di rientro pomeridiano per settimana. **Il numero di giornate lavorative in modalità agile su base settimanale non può in ogni caso essere superiore a due, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15, comma 4.**
4. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi deve essere altresì garantita la rotazione del personale e dei giorni di lavoro agile, dovendo, di norma, essere prevalente, quotidianamente, anche a livello di ciascuna struttura organizzativa, l'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza.
5. Le giornate lavorative in modalità agile non sono frazionabili né cumulabili nei periodi successivi.

Art. 3 - Destinatari

1. La richiesta di essere ammesso a svolgere il lavoro agile può essere formulata dal personale Dirigente e dal personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, anche con regime di impegno *part time*, o in posizione di comando da altri Enti, in servizio presso il Politecnico di Bari.
2. La prestazione lavorativa può essere svolta in modalità agile in tutte le circostanze in cui la modalità "da remoto" sia compatibile con la natura e tipologia delle attività da svolgere, nel rispetto della qualità ed efficienza dei servizi da erogare, in base alle determinazioni dell'Amministrazione.
3. Non possono essere svolte in modalità agile le attività:
 - che richiedono lavori in turno;
 - relative all'apertura e funzionamento di laboratori, aule e biblioteche;
 - di *front office* fisico;
 - di conduzione di autoveicoli;
 - di protocollazione, nonché di accettazione e smistamento della posta e documentazione cartacea in entrata ed in uscita dell'Ateneo;
 - di manutenzione di edifici e attrezzature, nonché quelle di edilizia universitaria che richiedono sopralluoghi, direzione lavori, collaudi, etc;
 - più in generale, che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

Art. 4 - Articolazione spazio-temporale del lavoro agile

1. Il Dipendente non è vincolato ad uno specifico orario di inizio e fine della propria prestazione lavorativa giornaliera in modalità agile, fatta salva la fascia di contattabilità indicata nell'accordo individuale, pari ad almeno quattro ore nell'arco temporale compreso tra le ore 09:00 e le ore 17:00.
2. La prestazione lavorativa in modalità agile è in ogni caso svolta, nei limiti di durata della prestazione giornaliera e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, al di fuori dalla fascia oraria 20:00 – 07:00, oltre a sabato, domenica e giorni festivi. Per comprovate ed eccezionali esigenze di servizio, il dipendente può svolgere la prestazione nella fascia oraria 20:00 - 22:00, a seguito della quale deve essere comunque garantito un periodo di riposo consecutivo di 11 ore. In caso di riunione programmata dal Responsabile della struttura di appartenenza, ovvero di convocazione del Rettore o del Direttore Generale, il dipendente deve rendersi disponibile a parteciparvi, anche a distanza, indipendentemente dalla fascia di contattabilità, per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione medesima. La convocazione è comunicata, di norma, con almeno un preavviso di 24 ore.
3. Nel corso del lavoro agile, il dipendente può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi previsti dai contratti collettivi o dalla legge.

4. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile è esclusa la possibilità di accumulare eccedenza oraria, di effettuare lavoro straordinario, conto terzi, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
5. In caso di problematiche di natura tecnica e di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio responsabile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
6. Per sopravvenute ragioni di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno 24 ore prima.
7. La prestazione di lavoro in modalità agile è svolta al di fuori dai locali universitari. Il dipendente, a tal fine, ha cura di assicurare ambienti conformi alle prescrizioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro e idonei a garantire la riservatezza dei dati di cui lo stesso dispone per ragioni di ufficio.

Art. 5 - Requisiti per lo svolgimento delle attività in *lavoro agile*

1. Fermo restando che non può essere trattata fuori dal Politecnico documentazione classificata, la prestazione lavorativa può essere svolta in modalità di *lavoro agile* qualora sussistano per il dipendente i seguenti requisiti:
 - a. la possibilità di delocalizzare le attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica presso la sede di lavoro;
 - b. la possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
 - c. la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati ed in piena autonomia;
 - d. la possibilità per il Responsabile di struttura di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate, secondo obiettivi ed indicatori quali-quantitativi misurabili;
 - e. presenza di risorse digitali ed applicazioni raggiungibili tramite la rete internet, attraverso sistemi di gestione dell'identità digitale (sistemi Multi factor authentication, tra i quali, ad esempio, CIE e SPID), in grado di assicurare un livello di sicurezza adeguato e tramite sistemi di accesso alla rete predisposti sulla postazione di lavoro, in grado di assicurare la protezione da minacce provenienti dalla rete (c.d. zero *trust network*). In alternativa, attivazione di una *Virtual Private Network - VPN* (rete privata virtuale, che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso il Politecnico, oppure di accessi in desktop remoto ai server;
 - f. compatibilità con le esigenze di servizio della struttura di appartenenza.
2. La richiesta di accesso al lavoro agile è previamente valutata, ai fini dell'eventuale ammissibilità, dal Responsabile di Struttura, che verifica, altresì, la capacità di organizzazione e la propensione all'assunzione di responsabilità del dipendente e le competenze necessarie.
3. L'Amministrazione può recedere dall'accordo, con effetto immediato, qualora il dipendente risulti inadempiente ai propri compiti e funzioni e alle previsioni in materia di *lavoro agile* o sia assegnato ad una struttura diversa. L'Amministrazione può altresì recedere in caso di valutazione individuale dei comportamenti negativa del dipendente (inferiore a 7/10).

Art. 6 - Modalità di accesso al *lavoro agile*

1. L'accesso al lavoro agile avviene su base volontaria e i dipendenti interessati presentano la domanda, utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione.
2. La domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro agile deve riportare:
 - a. i dati anagrafici del dipendente e la struttura di appartenenza;
 - b. gli eventuali requisiti di priorità tra quelli indicati nell'Allegato 1 del presente Regolamento;
 - c. la descrizione del progetto e delle attività da svolgere, previamente concordate con il responsabile di struttura, con indicazione della programmazione periodica delle priorità e degli obiettivi lavorativi, anche ai fini della verifica del raggiungimento dei risultati previsti;
 - d. l'indicazione delle giornate di lavoro agile, previamente concordate con il responsabile di struttura, da individuarsi in modo da assicurare la prevalenza dell'attività lavorativa, di norma su base settimanale, in presenza nella sede di lavoro;
 - e. la dotazione eventualmente in proprietà della strumentazione informatica da utilizzare e i sistemi di supporto e sicurezza;
 - f. la dotazione in comodato d'uso della strumentazione informatica da utilizzare fornita dall'amministrazione o che si rende necessario acquisire per l'ordinato svolgimento dell'attività lavorativa. In tale ultimo caso, l'amministrazione si riserva di autorizzare il lavoro agile compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
 - g. le fasce di contattabilità.

3. Il Dirigente/Responsabile della struttura di afferenza, previa verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al presente Regolamento, tenuto conto, ove necessario, dei criteri di priorità di cui all'allegato n. 1, valutate le esigenze organizzative della Struttura, procede all'eventuale validazione dell'accordo, che viene successivamente sottoscritto dal Direttore Generale.
4. Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, il Settore Risorse Umane cura gli adempimenti relativi alle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
5. Il Dirigente/Responsabile deve verificare la qualità del lavoro realizzato. Gli esiti del monitoraggio devono essere oggetto di momenti di incontro e riscontro, formali e informali.
6. Avverso il rigetto della domanda, il dipendente può richiedere il riesame alla commissione di cui all'art. art. 7.
7. Per responsabile di Struttura di intendono, per l'Amministrazione Centrale, il Dirigente e il Responsabile di Settore/Centro, per i Dipartimenti il Direttore.
8. Ogni accordo ha, di norma, una durata non superiore ad 1 anno.

Art. 7 - Riesame

1. In caso di rigetto della domanda di lavoro agile, nonché nell'ipotesi ex art. 5, comma 3, il dipendente può chiedere, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla notifica della comunicazione di diniego o di recesso, il riesame da parte di apposita Commissione.
2. La Commissione è composta dalle seguenti figure:
 - a. Direttore Generale o un suo delegato;
 - b. membro designato dal CUG, scelto tra i suoi componenti;
 - c. Responsabile Settore Risorse Umane
3. La Commissione, sentito l'interessato anche a mezzo di corrispondenza, eventualmente assistito da un legale o rappresentante sindacale, decide entro 15 giorni consecutivi. Entro 7 giorni consecutivi decorrenti dalle determinazioni della Commissione, il Direttore Generale procederà alla stipula dell'accordo individuale o alla conferma di diniego.

Art. 8 - Accordo individuale

1. Il Dipendente ammesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile stipula un Accordo Individuale in forma scritta, sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 2, con il Politecnico di Bari, nella persona del Responsabile di struttura e del Direttore Generale. L'allegato 2 può essere aggiornato mediante decreto del Direttore Generale.
2. L'Accordo Individuale disciplina la prestazione lavorativa svolta in modalità agile, e in particolare indica:
 - a. informazioni identificative del Dipendente e della struttura di appartenenza;
 - b. descrizione e definizione del progetto di lavoro agile, con riguardo agli obiettivi, alle modalità e ai tempi di esecuzione della prestazione, nonché alle modalità e ai criteri di misurazione degli stessi;
 - c. individuazione delle giornate di lavoro agile, di norma, su base settimanale;
 - d. forme di esercizio dei poteri del datore di lavoro;
 - e. tempi di riposo e diritto alla disconnessione;
 - f. durata dell'Accordo e modalità di recesso delle parti;
 - g. fasce di contattabilità;
 - h. procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attività svolta;
 - i. strumenti lavorativi e dotazione informatica necessari ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile (personal computer, etc.), specificando se trattasi di beni di proprietà o in comodato d'uso concessi dall'amministrazione;
 - j. canali di comunicazione da utilizzare (piattaforma microsoft Teams, cellulare, etc.)
3. L'Ateneo prevede specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca del lavoro agile. La formazione di cui al presente comma mira a fornire al personale conoscenze sull'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile, nonché a diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni. I percorsi formativi possono, inoltre, riguardare gli specifici profili relativi alla salute e la sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente di lavoro.

Art. 9 - Recesso

1. Le parti possono recedere dall'accordo individuale di cui all'articolo precedente con preavviso di almeno 30 giorni, salvo giustificato motivo.
2. Nel caso di lavoratore disabile ex art. 1, Legge 12 marzo 1999 n. 68, il termine di preavviso per il Politecnico è elevato a 90 giorni.

Art. 10 - Strumenti del lavoro agile

1. Il dipendente espleta l'attività lavorativa avvalendosi degli strumenti di dotazione informatica forniti dall'Amministrazione o anche di propria proprietà, purché autorizzati dall'Amministrazione. In ogni caso, per ragioni di sicurezza e protezione della rete, la configurazione dei predetti strumenti informatici può essere effettuata con il supporto dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al/la dipendente per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Laddove il/la dipendente dovesse riscontrare il cattivo funzionamento degli strumenti tecnologici messi a sua disposizione, dovrà informarne entro 24 ore l'Amministrazione.
3. Per ragioni di sicurezza preordinate alla protezione della rete e dei dati, la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione e utilizzata dal lavoratore agile per l'accesso ai dati e agli applicativi in uso in Ateneo è configurata secondo le indicazioni fornite dal Settore Controllo di Gestione e Miglioramento continuo dei Processi di Servizio- Ufficio processi di servizio.
4. Il dipendente è tenuto ad utilizzare l'attrezzatura di lavoro fornita dall'Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti al lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di lavoro agile né sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici o utilizzare collegamenti alternativi o complementari. La connessione Internet deve avvenire solo ed esclusivamente tramite VPN, secondo le istruzioni fornite dal Settore servizi tecnici - Ufficio infrastrutture a rete dati e fonia digitale. L'utilizzo di reti deve avvenire in presenza di connessioni sicure (adeguata cifratura della rete e password sicura).
5. I documenti di lavoro devono essere memorizzati solo in spazi sicuri, prioritariamente nei servizi di memorizzazione cloud dell'Ateneo quali OneDrive e SharePoint. Eventualmente è possibile utilizzare altri servizi di storage messi a disposizione dall'Ateneo purché conformi alle seguenti direttive:
 - accesso mediante connessione cifrata;
 - servizi sottoposti a periodici backup;
 - servizi sottoposti a periodiche analisi atte a rilevare e rimuovere malware.L'uso di dispositivi di memorizzazione rimovibili, come ad esempio chiavette USB o hard disk esterni dovrebbe essere evitato; in ogni caso il dispositivo rimovibile utilizzato deve essere crittografato.
6. Il/La dipendente deve rispettare tutte le policy adottate dall'Ateneo e le istruzioni ricevute in materia di privacy e protezione dei dati personali, di uso, di custodia e sicurezza dei dispositivi nonché eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere in futuro fornite dall'Ateneo atte a evitare la perdita e diffusione dei dati e delle informazioni aziendali o di terzi. Il/La dipendente è, altresì, tenuto/a ad attenersi alle prescrizioni tecniche per la protezione della rete e dei dati fornite dal Settore Controllo di Gestione e Miglioramento continuo dei Processi di Servizio nello svolgimento dell'attività fuori dalla sede di lavoro.
7. Al fine di garantire le comunicazioni telefoniche nelle giornate di lavoro agile, il/la dipendente è tenuto/a ad attivare il servizio di portabilità dell'interno telefonico di Ateneo.
8. Le eventuali attrezzature in comodato sono restituite al termine del progetto.

Art. 11 - Obblighi di custodia, riservatezza e sicurezza delle dotazioni informatiche

1. Il lavoratore è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato delle dotazioni informatiche fornitegli dall'Amministrazione, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo delle stesse che, peraltro, non devono subire alterazioni.
2. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" e del "*Codice etico e di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Bari*".

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro

1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile e, a tal fine, consegna al singolo dipendente un'informativa scritta con indicazione dei rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa. Si intende interamente richiamata la normativa in materia di tutela assicurativa dei "lavoratori agili" e, in particolare, l'art. 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità agile, sulla base dell'informativa ricevuta, dovrà rispettare ed applicare correttamente le direttive dell'Amministrazione e in particolare dovrà prendersi cura della propria salute e sicurezza, in linea con le disposizioni dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 81/08.
3. Nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in lavoro agile, il lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Amministrazione.

4. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un luogo, quando non compatibile con i criteri indicati dalla normativa sopra richiamata e con quanto indicato nella informativa di cui al comma 1.

Art. 13 - Trattamento giuridico-economico

1. L'Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile, non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
2. La modalità di lavoro in lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, dalle disposizioni contrattuali e dai contratti collettivi nazionali.
3. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali relativi al trattamento economico accessorio. Viene altresì valutata ai fini della performance individuale del dipendente.
4. Le spese riguardanti i consumi elettrici, gli oneri della connessione dati nonché eventuali ulteriori spese connesse all'effettuazione della prestazione lavorativa in modalità agile sono a carico del dipendente.
5. In attesa dell'eventuale apposita disciplina stabilita dal nuovo CCNL, nelle giornate di lavoro agile non è erogato il buono pasto.
6. Ciascun Responsabile della struttura di afferenza del dipendente è chiamato a verificare i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta nella modalità "lavoro agile".

Art. 14 - Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente Regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Amministrazione provvederà agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.
2. Gli Allegati n. 1 e n. 2 del presente Regolamento, recanti rispettivamente i criteri di preferenza nell'accesso al lavoro agile e l'Accordo individuale tipo, possono essere aggiornati con provvedimento del Direttore Generale.
3. Nel caso si rendesse necessario contingentare l'accesso al lavoro agile, si applicheranno i criteri di preferenza stabiliti nell'Allegato n. 1 del presente Regolamento.
4. Il personale può richiedere, in deroga all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, al proprio Responsabile di struttura, di svolgere il lavoro in modalità agile tutti i giorni della settimana qualora:
 - sia stato collocato in quarantena con provvedimento del medico di medicina generale abilitato o del Servizio di Igiene e Sanità pubblica regionale, ovvero,
 - abbia, all'interno del proprio nucleo familiare, un componente confermato positivo all'infezione da SARS-Cov-2, ovvero,
 - abbia un figlio convivente fino a sedici anni di età o disabile convivente collocato in didattica a distanza obbligatoria con provvedimento dell'autorità sanitaria o scolastica per la presenza di casi positivi in classe;
 - versi in altre situazioni straordinarie, di volta in volta previamente valutate e autorizzate dal Responsabile di struttura, d'intesa con il dirigente, ove si renda necessaria una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa in modalità agile.

Nelle predette ipotesi, il/la dipendente può avvalersi del lavoro agile:

- A) per il periodo per il quale il medico di medicina generale abilitato o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica regionale ha disposto il provvedimento di quarantena per contatto stretto;
- B) per il periodo di positività accertata e documentabile di un componente del proprio nucleo familiare;
- C) per il periodo per il quale il proprio figlio convivente fino a 16 anni di età o disabile convivente è in didattica a distanza obbligatoria per la presenza di casi positivi in classe, a seguito di provvedimento delle competenti autorità sanitarie o scolastiche;
- D) per lo stretto tempo necessario ad assicurare la maggiore flessibilità della prestazione lavorativa in modalità agile.

Il lavoro agile è, altresì, consentito nei giorni in cui è necessario provvedere alla sanificazione degli uffici, anche quando non previsto nell'ambito della programmazione settimanale, previo recupero della giornata da svolgersi in presenza entro la settimana successiva alla data di sanificazione.

L'utilizzo continuativo delle giornate lavorative in modalità agile, riferite ai periodi di cui ai predetti punti da 1 a 4, dovrà in ogni caso avvenire **assicurando la prevalenza dell'attività lavorativa in presenza del dipendente nell'arco temporale di un intero semestre**, a partire dal verificarsi dell'evento che ha richiesto la prestazione lavorativa in modalità agile tutti i giorni della settimana.

Art. 16 – Lavoratori fragili

1. I lavoratori fragili (in possesso di apposita certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione, ove necessario, a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria ed anche in deroga al principio di prevalenza del lavoro in presenza, previa sottoscrizione di apposito accordo individuale, fino all'adozione di apposito decreto ministeriale e comunque fino al 28 febbraio 2022, fatte salve eventuali proroghe disposte dal Legislatore.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel portale di Ateneo. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

Il Rettore, altresì, fa presente che il CUG, nella riunione del 25 gennaio 2022 ha proposto le seguenti modifiche:

“In adesione alla comunicazione trasmessa dal Direttore Generale, in merito alla possibilità di formulare eventuali osservazioni sulla bozza di regolamento recante la disciplina del lavoro agile nel Politecnico, già sottoposta all'attenzione dei componenti del Comitato, la Presidente illustra le linee direttrici del Regolamento ed invita i presenti ad intervenire sul punto.

Nel corso del dibattito, durante il quale, in prima battuta, viene manifestato l'apprezzamento per l'analitico lavoro svolto dall'amministrazione e dal gruppo di lavoro all'uopo nominato, vengono complessivamente formulate le seguenti considerazioni:

a. Il Comitato rappresenta, che, coinvolto per tempo, avrebbe potuto proporre una rettifica delle scelte linguistiche operate nella direzione del maschile onnicomprensivo, promuovendo l'uso di un linguaggio che, nell'esprimere e rappresentare le differenze di genere, in sintonia con le indicazioni europee e nazionali, rispondesse ai cambiamenti della società. Tanto anche al fine di consentire all'affermazione della parità di genere di trovare riconoscimento e supporto nelle parole.

b. Il Comitato fa presente che, come disposto dall'art. 18, comma 3 bis, della L. n.81/2017, “I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104).

L'allegato 1 alla bozza di Regolamento, nell'individuare i criteri di preferenza ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle richieste, parrebbe non tener conto delle citate disposizioni di legge e, in particolare, limitare il diritto delle lavoratrici restringendo notevolmente il termine di accesso alla preferenza; lo stesso allegato 1, inoltre, non include in elenco la categoria dei lavoratori con figli in condizioni di disabilità parimenti prevista dalla norma.

c. Il Comitato rileva che i criteri di priorità di accesso al lavoro agile di cui all'allegato 1, potrebbero essere opportunamente integrati dalla previsione di un ulteriore punto riferito ad unità di personale aventi lo status di single, ferma restando la clausola di apertura di cui al punto 10.

La ratio della proposta di integrazione concerne la possibilità di ricomprendere espressamente quali aventi diritto a priorità, unità di personale non aderenti a modelli familiari tradizionali ed altrettanto meritevoli di attenzioni in ragione della totale autonomia di gestione del proprio quotidiano. Tale gestione autonoma sarebbe certamente potenzialmente facilitata dal lavoro agile che, svincolato dal rigido rispetto degli orari di lavoro, è idoneo a garantire contemperamento con gli impegni personali.

d. Il Comitato evidenzia, inoltre, che l'art. 3 comma 3 della bozza di regolamento, nell'elencare le attività che non potranno essere svolte in modalità agile non reca una distinzione, all'avviso del Comitato opportuna, tra il front office fisico e quello potenzialmente espletabile anche da remoto.

e. A parziale rettifica di quanto disposto dall'art. 13 comma 5 della bozza di regolamento, apparrebbe opportuno prevedere l'erogazione dei buoni pasto in favore delle unità di personale in lavoro agile, anche a titolo di compensazione del mancato ristoro dei maggiori oneri accollati al Dipendente di cui all'art 13 comma 4 della bozza di regolamento, come previsto dal vigente CCI del 22/01/2021, art. 6.

f. Si osserva che il Regolamento non disciplina la possibilità di svolgere attività di lavoro extra istituzionale imputabile al conto terzi. Emerge dalla discussione l'opportunità di prevedere e regolamentare tale fattispecie che, presentando una natura diversa da quella del lavoro straordinario non incontra, a quanto consta, sbarramenti normativi. Ciò anche

nell'ottica di prevenire possibili forme di discriminazione tra unità di personale, meramente ascrivibili alla diversa modalità di erogazione della prestazione lavorativa.

g. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del Regolamento e in particolare riguardo all'esclusione della possibilità per i lavoratori e le lavoratrici in modalità agile, di accumulare eccedenza oraria, si rappresenta l'eventualità di integrare il testo, con la previsione che l'amministrazione possa eccezionalmente autorizzare, nell'esercizio del suo potere discrezionale e datoriale, eventuali ore lavorate in eccedenza, consentendone l'uso a titolo di riposo compensativo. Ciò parrebbe evincersi dalle risposte fornite dalla Funzione Pubblica ai quesiti posti sull'argomento sul sito istituzionale.

Le osservazioni sopramenzionate vengono formulate anche nell'ottica di prevenire disallineamenti che potrebbero disincentivare il ricorso al lavoro agile quale modalità di prestazione dell'attività lavorativa, strumento di innovazione organizzativa anche a vantaggio dell'amministrazione.

Tanto premesso, terminata la discussione,

delibera

di proporre modifiche al regolamento coerenti con le proposte esposte in narrativa sub b, c, d, e, f, g."

Terminata la relazione, il Rettore invita i presenti a pronunciarsi in merito.

Il dott. Magarelli consegna la seguente dichiarazione che viene riportata integralmente nel verbale:

"Nonostante il lungo e articolato intervento che ho potuto svolgere in maniera completa ed esaustiva aderisco alla richiesta del Magnifico Rettore di consegnare agli atti una dichiarazione a ulteriore spiegazione del perché ho votato contro l'approvazione del Regolamento in materia di lavoro agile.

Il voto investiva il testo nella sua interezza così come da documentazione trasmessa. Pur riconoscendo che l'impianto complessivo del Regolamento in parola sia assolutamente condivisibile, ritengo che la parte in cui esclude il riconoscimento del buono pasto nelle giornate in cui si effettua lavoro agile, non derivi da una previsione normativa, così come si lascia intendere nell'informativa ma che sia frutto o di una errata interpretazione e conoscenza delle norme o da una esatta volontà politica di togliere un qualcosa al personale tab.

Durante la discussione è emerso che la volontà c'è ma che, secondo i proponenti, il riconoscimento del diritto al buono pasto sia espressamente precluso dalla normativa vigente.

Leggendo attentamente l'informativa è proprio nella normativa citata in essa che invece si rinviene la possibilità del riconoscimento di quanto in parola.

Più in particolare, si fa riferimento alla Direttiva n. 3/2017. Nelle premesse della stessa si afferma che è adottata "al fine di favorire una efficace applicazione delle predette misure da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale", e successivamente, all'art. 3. Aspetti organizzativi, gestione del rapporto di lavoro e relazioni sindacali, lettera D. "disciplina interna" "E' necessario che le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, adottino un atto interno, secondo i rispettivi ordinamenti, in materia di lavoro agile che tratti gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro." "Nel dettaglio, l'atto interno può riguardare i seguenti aspetti enucleati in maniera non esaustiva: ... 15. eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto".

Pertanto la direttiva che si occupa di fornire degli indirizzi alle pubbliche amministrazioni espressamente afferma che l'atto interno possa disciplinare l'istituto in parola.

Viene poi riportata la sentenza della Corte di Cassazione n. 31137/2019. Sempre a detta di chi propone l'istruttoria della delibera questa sentenza esclude il riconoscimento del diritto al buono pasto nei casi di lavoro agile. A leggere la sentenza pare si giunga ad altre conclusioni. La sentenza citata si occupa di un caso di una lavoratrice che chiede il riconoscimento del buono pasto anche nelle giornate in cui, a seguito del permesso per allattamento, la prestazione lavorativa effettivamente svolta sia inferiore alle 6 ore e non ci sia stata una ripresa del servizio dopo il permesso suddetto. In pratica la ricorrente ha svolto 5h12' di lavoro effettivo e si è giovata di 2 ore di riposo.

La suprema corte Cassazione conclude enunciando due principi di diritto. Riporto testualmente quello che interessa a noi:

b) nel pubblico impiego contrattualizzato l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e tale effettuazione, a sua volta presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva), sicché la suddetta attribuzione compete solo per le giornate in cui si verificano le suindicate condizioni (art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003). Del resto, l'istituto dei buoni pasto è stato introdotto nel nostro ordinamento per favorire l'estensione dell'orario di lavoro europeo nelle Amministrazioni pubbliche nazionali, onde incrementarne l'efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed esterni. Ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che nella qualità di destinatari delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001 osservano in concreto un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore. Infatti, con riguardo ai buoni pasto, non può valere l'equiparazione dei periodi di riposo di cui al comma 1 dell'art. 39 del

d.lgs. n. 151 del 2001 alle ore lavorative, come si desume agevolmente dal comma 2 dello stesso art. 39, ove si precisa che la suddetta equiparazione vale “agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”. L’attribuzione dei buoni pasto, non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro essendo finalizzata a compensare l’estensione dell’orario lavorativo disposta dalla P.A. (per le suindicate finalità) con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire agli interessati il recupero delle proprie energie psico-fisiche.

Appare evidente che la sentenza non faccia riferimento allo *smart working* o al lavoro agile (parla di destinatari delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). E comunque anche a voler applicare il principio enunciato dalla suprema Corte bisogna legarlo all’orario giornaliero di almeno 6 ore.

L’obiezione avanzata da parte del Magnifico Rettore circa il fatto che durante la giornata di lavoro agile il lavoratore non è tenuto a svolgere un orario prestabilito è fortemente e palesemente in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del regolamento in esame laddove prevede che “*Nel caso di orario lavorativo articolato in rientri, il lavoro agile è consentito per un numero superiore ad una giornata di rientro pomeridiano a settimana*”. È utile ricordare che nel Politecnico di Bari, secondo le vigenti disposizioni, le giornate lavorative con rientro sono di 9.00 ore.

Pertanto appare abbastanza evidente la contraddizione: prima si dice che nelle giornate di lavoro agile non si è tenuti a svolgere un orario prestabilito salvo poi legarlo alla giornata di rientro di 9.00 ore...

Per provare ad escludere il riconoscimento al diritto al buono pasto viene citato anche un parere del nostro Collegio dei Revisori dei Conti del novembre 2011. A prescindere dal fatto che non trovo da nessuna parte la competenza del Collegio in parola ad esprimersi circa il riconoscimento del diritto in parola, ho portato all’attenzione del consesso la risposta all’interpello, con cui l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il regime di esenzione ai fini delle imposte sui redditi dei buoni pasto erogati ai lavoratori agili. Appare abbastanza esplicito il fatto che anche l’Agenzia delle Entrate abbia “validato” l’erogazione dei buoni pasto anche ai lavoratori agili.

Infine, ma non per ultimo, ho ricordato ai consiglieri il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere 55495/2020, che riporto fedelmente in alcune sue parti “*Al riguardo, si richiama la circolare esplicativa n. 2 del 1 aprile 2020 adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione ed avente ad oggetto “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18” – citata anche da codesta Agenzia -, con la quale, nell’ambito di una serie di indicazioni generali fornite alle amministrazioni durante la fase emergenziale, è stato precisato che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto, essendo rimesse a ciascuna PA le determinazioni di competenza circa la sussistenza delle condizioni per l’erogazione. Pertanto, il riconoscimento dei buoni pasto, in assenza di specifiche previsioni ostative rinvenibili nella disciplina normativa e contrattuale vigente, rappresenta una decisione rimessa esclusivamente alle autonome scelte organizzative e gestionali di ciascuna amministrazione*” e “*In definitiva, in mancanza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto, si ritiene di confermare l’orientamento già espresso in precedenza, considerando coerente all’attuale dettato normativo che ciascuna amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale del lavoro, assuma le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasti sostitutivi, alle modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori.*”

Anche per il Dipartimento della Funzione Pubblica il riconoscimento del buono pasto “*rappresenta una decisione rimessa esclusivamente alle autonome scelte*” delle singole amministrazioni”.

Pertanto, alla luce di quanto dimostrato fino ad ora, non appaiono condivisibili le scelte operate dall’Amministrazione in merito al mancato riconoscimento del buono pasto nelle giornate di lavoro agile in cui è previsto il cd “rientro”.

Le conseguenze di questa scelta, tra l’altro, sono viste come uno strumento deterrente all’utilizzo di questa tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa (soprattutto per coloro che hanno redditi bassi, la perdita del buono pasto è un sacrificio economico che in periodi come questi non possono permettersi!) e quindi in aperto contrasto con le finalità dell’istituto stesso.

Altra conseguenza della mancata attribuzione del buono pasto durante la giornata di rientro in lavoro agile è che di fatto viene introdotta una forma di discriminazione tra le stesse tipologie di lavoratori che di diverso hanno solo la sede di svolgimento della prestazione lavorativa.

Con alcune OO.SS si sta valutando anche la possibilità di adire la magistratura per il riconoscimento di questo diritto pertanto si diffida sin da ora col procedere alla distruzione della registrazione verbale ai sensi dell’art. 9, comma 8, del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, atteso che è da parte di una O.S. è già stata chiesta una copia dello stesso verbale.”

Il Direttore Generale ritiene che dalla lettura della normativa contrattuale e della giurisprudenza non si evincono elementi che legittimino l’erogazione del buono pasto nel corso dell’attività lavorativa agile nella modalità ordinaria, basata su obiettivi misurabili, indipendentemente dal tempo, e non imposta unilateralmente dall’Amministrazione, come era invece prescritto nel periodo emergenziale. Attraverso l’istituto in esame, l’esecuzione della prestazione lavorativa è svincolata, oltre che dalla presenza fisica del dipendente nella sede di lavoro, anche da una specifica articolazione dell’orario di servizio, che costituisce presupposto per l’attribuzione del buono pasto.

Il riferimento alla possibilità che il lavoro agile non possa svolgersi per più di una giornata di rientro per ciascuna settimana, secondo le previsioni del regolamento all’esame di questo Consesso, ha la finalità di assicurare, come previsto dalle linee guida emanate dalla Funzione Pubblica e dal DM in materia, la prevalenza del lavoro in presenza, quest’ultimo basato su un prestabilito numero di ore lavorative nell’arco settimanale.

A tale conclusione si perviene anche dalla lettura del D.D. n. 471 del 13 settembre 2018, recante *“Disciplina per l’attribuzione del buono pasto al personale amministrativo, tecnico, bibliotecario del Politecnico di Bari”*, cui quest’Amministrazione ha ritenuto di vincolarsi, nonché dalle previsioni normative e contrattuali ivi richiamate, ove si evidenzia che l’erogazione del buono pasto è subordinata al superamento di un determinato limite orario di servizio, per definizione escluso nell’ambito di uno strumento flessibile, quale il lavoro agile nella modalità ordinaria.

Sul punto richiama quanto precisato dall’ARAN in relazione all’ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 22985 del 21/10/2020, secondo cui *“...stante la natura assistenziale e non retributiva dei buoni pasto, il diritto agli stessi viene meno qualora il dipendente rinunci a fruire della pausa pranzo... La Cassazione afferma che il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, finalizzata ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi sia costretto, in ragione dell’orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa...”* (Cassazione 28/11/2019, n. 31137, Cassazione 8/8/2012, n. 14290).

Come si rileva dall’informativa, il riferimento alla sentenza n. 31137/2019 della Cassazione è stato operato al fine di chiarire la natura assistenziale e non retributiva del buono pasto, la cui fruizione è collegata al superamento di un determinato orario giornaliero di servizio.

Il Rettore evidenzia come il buono pasto sia erogato quale servizio sostitutivo della mensa aziendale, ovvero al personale che, presente nel luogo di lavoro, ha bisogno di ricorrere a punti di ristoro diversi dalla mensa aziendale.

Egli tiene a rammentare che durante il periodo emergenziale, l’Amministrazione ha continuato a erogare 5 buoni pasto alla settimana, nonostante tutto il personale fosse in regime di lavoro agile, in quanto misura obbligatoria ed unilateralmente imposta per contrastare l’emergenza sanitaria. L’estensione a 5 buoni pasto alla settimana è stata una decisione assunta dal Consiglio nel corso del presente Rettorato.

Il Direttore Generale evidenzia che non vi è alcuno spirito di contrapposizione, evidenziando che ove vi fossero stati i presupposti normativi e contrattuali, l’Amministrazione si sarebbe sicuramente adoperata per proporre, in sede di approvazione del regolamento all’esame dell’odierno Consesso, il riconoscimento di quanto richiesto, manifestando l’auspicio che in sede di rinnovo del CCNL del comparto tale soluzione possa essere oggetto di apposita disciplina.

In tal caso, l’Amministrazione proporrà l’adeguamento del regolamento al mutato quadro contrattuale.

Il dott. Carpentiere ritiene che l’Amministrazione debba incentivare il lavoro per obiettivi, anche quando svolto in presenza, indipendentemente dal riconoscimento del buono pasto.

Il prof. Fraddosio sottolinea che l’interazione costruttiva sin qui avuta dall’Amministrazione nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, e l’apertura dell’Amministrazione a venire incontro alle esigenze dei lavoratori sino al limite del possibile, suggerirebbero di evitare talune posizioni eccessivamente rigide delle OO.SS. sulla questione dei buoni pasto. Ad esempio, il Politecnico di Bari, contrariamente ad altri atenei, garantisce 5 buoni pasto settimanali. Tuttavia, nel merito delle richieste avanzate, ritiene che l’aspetto dirimente riguardi la modalità di accesso al lavoro agile, che era obbligatoria in fase emergenziale, mentre è volontaria in fase ordinaria. Ed è proprio il presupposto della volontarietà che fa venire meno la possibilità di riconoscere il buono pasto. Ciò detto, il Prof. Fraddosio riconosce le esigenze del personale, e comprende come per molti il buono pasto possa servire ad integrare livelli stipendiali eccessivamente bassi. D’altra parte, non è possibile prescindere dall’impostazione data dal Ministro Brunetta, che parte dal presupposto della fine dell’emergenza sanitaria con il conseguente ritorno alla modalità ordinaria del lavoro in presenza, ribaltando la logica che aveva invece ispirato il lavoro agile quale misura emergenziale. Secondo il Prof. Fraddosio, l’unica possibilità di risolvere il problema è a suo avviso demandata al rinnovo del contratto collettivo nazionale, per altro imminente. In quella sede, per quanto si apprende, dovrebbero essere allo studio specifiche misure compensative per chi svolge l’attività lavorativa in modalità agile, come ad esempio riversare in opportune indennità a beneficio del personale in lavoro agile il risparmio generato dai buoni pasto non erogati.

Il Prof. Prudeniano auspica, anche alla luce del nuovo contratto collettivo nazionale, che si spera sia sottoscritto a breve, che possa essere prevista un’indennità sostitutiva del buono pasto non erogato in regime di lavoro agile.

Il Prof. Di Noia auspica che in regime di lavoro agile al dipendente possa essere fornita adeguata attrezzatura informatica.

Il Rettore evidenzia che il Senato Accademico, nella seduta del 26 gennaio 2022, ha accolto alcune delle proposte del CUG, ovvero, tra i criteri di preferenza, la decorrenza nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo (in luogo del parto) per le dipendenti in stato di gravidanza e l’ulteriore inclusione dei dipendenti con figli in condizione di disabilità, ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992.

Il Rettore, preso atto degli interventi, chiede al Consiglio di esprimersi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Rettore;
VISTO	l’art. 12 dello Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO	l’art. 31 del Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO	il D.lgs n. 165/2001

- VISTO l'art. 14 della Legge n. 124/2015
VISTA la Legge n. 81/2017, recante "misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017, recante "*indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*";
VISTE le linee guida sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
VISTA la circolare 5 gennaio 2022 a firma dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e del Lavoro e delle Politiche sociali;
VISTO la bozza di "*Regolamento del Politecnico di Bari in materia di lavoro agile*" e gli allegati che ne costituiscono parte integrante;
VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26 gennaio 2022;
TNEUTO CONTO delle osservazioni avanzate dal G.U.G. nella riunione del 25 gennaio 2022;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2022

DELIBERA

con il voto contrario del dott. Magarelli, per le motivazioni addotte nel corso della discussione, di esprimere parere favorevole al "*Regolamento in materia di lavoro agile del Politecnico di Bari*" e relativi allegati (schema di accordo individuale ed elenco criteri di preferenza), parti integranti della presente delibera, prevedendo, tra i criteri di preferenza, la decorrenza nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo (in luogo del parto) per le dipendenti in stato di gravidanza e l'ulteriore inclusione dei dipendenti con figli in condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992, dando mandato al Rettore di provvedere alla relativa emanazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 27 gennaio 2022
Delibera n. 5	PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA	Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016

L'art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del d. lgs. 50/2016 (d'ora in avanti Codice degli appalti) prevede:

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici **destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento**, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara **per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.** Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

*3. **L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.** Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture".

Per effetto di quanto disposto dal Legislatore e stante il lungo tempo trascorso dal varo del nuovo Codice degli appalti, ormai risalente all'anno 2016, nel corso della riunione di contrattazione collettiva integrativa, tenutasi in data 22 ottobre

2020, la Delegazione di parte datoriale ha sottoposto, alle OO.SS. ed alla RSU, una bozza di ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di “*Criteri generali per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*”, per la relativa sottoscrizione.

Al termine della riunione, OO.SS. ed RSU hanno proposto l’istituzione di apposito gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore Generale e composto, su designazione delle rappresentanze sindacali, dagli ingegneri Carmela Mastro e Leonardo Prencipe, dal dott. Nicola Linsalata e dai Sigg.ri Giuseppe Garofalo e Giuseppe Mesiano, per un ulteriore approfondimento/confronto di carattere tecnico sulla medesima bozza, in particolare sull’eventualità che l’articolo contrattuale potesse annoverare, tra le attività incentivabili, quelle relative alla gestione dei contratti di concessione, non annoverati nella bozza di C.C.I. proposta dall’Amministrazione, in ossequio agli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione resa nell’adunanza dell’11/6/2019 (allegato n. 1).

Come può evincersi dalla predetta deliberazione, “*La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 96/2019/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto: «Alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione»...*”

Con il supporto del gruppo di lavoro è stata predisposta e condivisa apposita richiesta di parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La richiesta di parere è stata trasmessa con nota prot. n. 5100 del 24/2/2021 (allegato n. 2).

Alla predetta richiesta, l’Avvocatura, più volte contattata per le vie brevi, non ha fornito riscontro.

Vi è da dire che, nelle more, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell’ambito dei propri poteri, ha segnalato al Governo e al Parlamento, “*proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore*” ed in particolare, con atto di segnalazione n. 1 del 9 marzo 2021 (allegato n. 3), ha formulato proprie osservazioni in merito alle disposizioni di cui all’articolo 113 del Codice, in materia di incentivi per le funzioni tecniche.

L’ANAC, pur non ritenendo “*giustificata la scelta di riconoscere l’incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti interni dell’amministrazione aggiudicatrice solo per i contratti di appalto e non anche per i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato*”, nella parte finale dell’atto segnala, tra l’altro, “*L’opportunità di integrare la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice, al fine di estenderne l’applicazione con riferimento ai contratti di cui alla Parte III e alla Parte IV del medesimo Codice*” (contratti di concessione e partenariato pubblico privato).

Nondimeno, occorre evidenziare come l’ANAC, attraverso il predetto atto, abbia richiamato “*l’attenzione anche sulla mancata attuazione, da parte di numerose amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni di cui all’articolo 113 del Codice, con particolare riferimento alla mancata adozione da parte delle stesse del regolamento per la ripartizione degli incentivi, di cui al comma 3 del predetto articolo, e della mancata costituzione del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tali inadempimenti, per i quali il Codice non prevede alcuna forma di sanzione o di potere di intervento dell’Autorità, determinano l’impossibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, con grave danno per gli stessi*”.

Alla luce di tutto sopra quanto evidenziato, si è inteso riproporre, nella riunione di contrattazione del 8/11/2021, alle OO.SS. e alla R.S.U., l’ipotesi di contratto collettivo integrativo integrativo sulla materia, addivenendo in pari data all’unanime sottoscrizione della stessa.

Tale ipotesi aveva, peraltro, recepito la richiesta del gruppo di lavoro e delle stesse rappresentanze sindacali, di inserire, in corrispondenza dell’art. 8 dell’ipotesi di contratto, il seguente comma 8: “*Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati ai Servizi competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un’equilibrata distribuzione degli incarichi.*”

In data 28/12/2021, la Delegazione di Parte Pubblica e di Parte Sindacale hanno sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo integrativo in materia di “*Criteri generali per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016*” (allegato n. 4), giusta autorizzazione alla stipula deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2021.

Tanto premesso, si sottopone, all’esame di questo Consesso, la bozza di *Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del d. lgs. 50/2016* (allegato n. 5), predisposta dalla Direzione Generale sulla base delle statuizioni contenute nel predetto contratto.

La stessa è stata portata all’esame del Senato Accademico, il quale nel corso della seduta del 26 gennaio 2022. ha espresso parere favorevole.

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Destinazione del Fondo
- Art. 4 - Costituzione del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Suddivisione in lotti
- Art. 6 - Centrali di Committenza

CAPO II – FONDO PER LAVORI

- Art. 7 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori
- Art. 8 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo
- Art. 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per opere e lavori
- Art. 10 - Assicurazioni professionali

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

- Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi
- Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi
- Art. 13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

CAPO IV – NORME COMUNI

- Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo
- Art. 15 - Termini per le prestazioni
- Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, e disciplina la costituzione del fondo ai sensi del comma 2 del predetto articolo, a valere sugli stanziamenti di bilancio del Politecnico di Bari previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Il Regolamento si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche, da parte dei dipendenti, per le attività di:
 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
 - valutazione preventiva dei progetti
 - programmazione della spesa per investimenti
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - esecuzione dei contratti pubblici
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento definisce, altresì, criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le attività remunerabili con le risorse del Fondo, preordinate all'espletamento delle funzioni elencate all'art. 1, comma 2 del Presente Regolamento, devono fare riferimento agli appalti per la realizzazione di opere o lavori pubblici, esclusi i lavori di ordinaria manutenzione, nonché per servizi o forniture, nel caso in cui, su proposta del RUP, sia nominato il direttore dell'esecuzione. In questo caso, la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
2. La percentuale del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, al netto dell'IVA, in misura non superiore al 2%.
3. La quota di incentivo da liquidare a favore del personale interno, per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita tenuto conto del rispetto dei tempi e dell'entità dei costi previsti dal quadro economico.
4. Sono esclusi, ai fini della costituzione del Fondo, e dal conseguente riconoscimento degli incentivi di cui al presente Regolamento:
 - i servizi di progettazione interna,
 - le concessioni,

- i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e b) del Codice quando riferiti ad affidamenti diretti, che pertanto non comportano una procedura comparativa tra operatori economici. Sono fatti salvi gli affidamenti diretti superiori ad euro 40.000,00, quando gli stessi siano preceduti da comparazione di preventivi tra almeno 5 operatori economici;
 - i lavori, servizi e forniture finanziati da progetti, la cui rendicontazione non consente l'esposizione di tali costi, né preveda *overheads*,
 - gli affidamenti posti in essere mediante gare espletate da altri enti,
 - i servizi e le forniture per i quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione,
 - i lavori in amministrazione diretta,
 - le forniture di beni a fecondità semplice.
5. Il presente Regolamento può applicarsi anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di Committenza.
6. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture e servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per la determinazione del Fondo, sono dedotte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano) e quelle relative ad interventi di manutenzione ordinaria. All'interno dei predetti contratti, i lavori vengono incentivati secondo le procedure e regole descritte per i lavori (Capo II del presente regolamento), mentre le forniture di beni e servizi sono incentivati secondo quanto disposto del Capo III del presente regolamento.
7. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto, mentre al RUP del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

Art. 3 - Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, al netto dell'IVA. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Le varianti in corso d'opera danno diritto all'incremento del fondo, solo se comportano un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta ed a condizione che tali varianti non siano determinate da errori o omissioni progettuali, commesse dai dipendenti. Il fondo, in tali casi, è calcolato sull'importo delle maggiori somme oggetto della variante rispetto a quelle poste a base d'asta dell'appalto originario.
2. La quota dell'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, è destinata alla liquidazione dei compensi incentivanti ai dipendenti aventi titolo, nel rispetto del presente Regolamento. Tali compensi, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sono ripartiti con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione collettiva integrativa e adottati nel presente Regolamento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi liquidabili a valere sulla quota (80%) di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. Le quote parti dei compensi di cui al predetto comma, riferite ad eventuali prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo del 20% di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Il restante 20% del Fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti con vincolo di destinazione, è destinato:
- a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 196/1997;
 - d) allo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici.
5. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio o fornitura e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
6. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
7. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

8. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto a rettifica qualora, in sede di aggiudicazione dell'appalto, si registrino ribassi.

ART. 4 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1. Gli incarichi per i lavori, i servizi e le forniture sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del R.U.P., sentito il responsabile di Settore.
2. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP, che certifichi l'attività stessa. Nel caso in cui la cessazione riguardi il RUP, previa relazione del Responsabile di Settore. Qualora la cessazione riguardi il Responsabile di Settore, la relazione è a cura del Direttore Generale.
3. Gli atti di conferimento degli incarichi devono riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo dei dipendenti incaricati delle attività inquadrabili tra quelle di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, nonché dei dipendenti che, su proposta del R.U.P., sentito il responsabile di Settore, collaborano a dette attività;
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
 - d) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore Generale, su proposta del R.U.P., dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ai nuovi.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Chi dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. E' escluso dalla ripartizione degli incentivi il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano svolte da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia di spesa. Ove, invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano altro profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione degli incentivi, per la quota loro spettante.
9. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati ai Servizi competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

ART. 5 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).

ART. 6 - CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata ove richiesta della Centrale, che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo, le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art. 7 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici, anche in fase di eventuale aggiornamento.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto.

Art. 8 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia all'importo dei lavori, come indicato nella seguente tabella:

Base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000	999.999	Gare e procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)	2%	2% dell'importo
1.000.000	5.547.999	procedure ordinarie fino a soglia comunitaria	1,8%	Il valore degli incentivi, quale risultante dall'applicazione della percentuale dell'1,8%, è ricondotto all'importo di euro 20.000,00, ove inferiore.
5.548.000		procedure ordinarie oltre soglia comunitaria	1,6%	Il valore degli incentivi, quale risultante dall'applicazione della percentuale dell'1,6%, è ricondotto all'importo di euro 99.864,00, ove inferiore.

- In caso di modifica, da parte del Legislatore, delle soglie sopra riportate, la tabella sarà automaticamente adeguata.
- Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, comma 3 del presente regolamento.
- Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche, nonché, ove individuati, tra i loro collaboratori. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, entro le percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla complessità ed alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Ripartizione Fondo (80%) opere e lavori		
Funzioni	Incaricati	%
Fase di gara	R.U.P. e collaboratori	15%
Fase di esecuzione del contratto (fase lavori)	R.U.P. e collaboratori	25%
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile e collaboratori	3%
Valutazione preventiva dei Progetti	Responsabile e collaboratori	3%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile e collaboratori	10%
Direzione lavori	Direttore lavori e collaboratori (ivi compresi direttori operativi e ispettori di cantiere)	35%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Collaudatore e collaboratori	5%
Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore e collaboratori	4%
Totale		100%

- La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale, che valuta la rispondenza delle relative schede, elaborate dal R.U.P., alle percentuali sopra riportate, tenuto conto delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.
- Per ciascuna delle funzioni individuate nella predetta tabella, una quota complessiva fino al 25% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina, riservando al massimo una quota del 10% al personale amministrativo.

Art. 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per opere e lavori

1. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
2. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme, ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice.
3. Per le restanti funzioni tecniche, i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP, sulla base della programmazione delle attività.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. Le prestazioni del Responsabile Unico del Procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.
6. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase è corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata, tenuto conto dei tempi di realizzazione.
7. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1 del Codice, o determinate da sospensioni o proroghe legittimamente disposte, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota determinata nella tabella di seguito riportata.
8. Qualora, in fase di realizzazione dell'opera, non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106 comma 1 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, al direttore lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata.

Criteri di riduzione dell'incentivo	
Causa dell'incremento di tempi e costi	Percentuali di decurtazione dell'incentivo
Tempi di realizzazione	In proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, calcolato in mesi (si considera mese intero la porzione di mese superiore a 15 giorni).
Costi di realizzazione	In proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti.

9. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alla predetta tabella si cumulano.
10. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti cause:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del d. lgs. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico, soggetti a penale per ritardo.
11. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:
 - a) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica, si procede alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e ai collaboratori, per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - b) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase definitiva, si procede alla liquidazione nella misura massima del 20% delle quote relative al RUP e ai collaboratori, per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - c) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva, senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 40% delle quote massime relative al RUP e ai collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.
12. La quota parte degli incentivi corrispondenti alle riduzioni effettuate costituiscono economia di spesa.

Art. 10 – Assicurazioni professionali

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del Codice, ai sensi del quale *“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”*.
2. L'Amministrazione provvede alla stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore del personale tecnico incaricato di svolgere le attività relative ai lavori di cui al presente Capo.
3. Gli oneri connessi alle assicurazioni di cui al presente articolo sono imputati sul quadro economico del relativo appalto.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

4. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture, anche in fase di eventuale aggiornamento.
5. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo i servizi e le forniture che prevedono funzioni tecniche, per i quali è nominato un Direttore dell'Esecuzione (Delibera ANAC del 26/10/2016) con competenze specialistiche, su proposta del RUP, poiché correlati ad affidamenti facenti riferimento ad una delle seguenti fattispecie:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio, come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000	499.999	Gare e procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)	1,5%	1,5% dell'importo
500.000	4.999.000		1,0%	Il valore degli incentivi, quale risultante dall'applicazione della percentuale dell'1%, è ricondotto all'importo di euro 7.500,00, ove inferiore
5.000.000			0,75%	Il valore degli incentivi, quale risultante dall'applicazione della percentuale dello 0,75%, è ricondotto all'importo di euro 49.990,00, ove inferiore.

2. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione"). Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili" e "arredi e complementi", che, sulla base del combinato disposto con l'art.2, necessitano di un atto formale di approvazione finale, quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità, da parte di una figura specializzata e che richiedono, quindi, ai fini della corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche.
3. In caso di modifica, da parte del Legislatore, delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle

percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla complessità e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Ripartizione Fondo (80%) forniture di beni e servizi		
Funzioni	Incaricati	%
Fase di gara	R.U.P. e collaboratori	15%
Fase di esecuzione del contratto	R.U.P. e collaboratori	25%
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile e collaboratori	4%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile e collaboratori	16%
Direzione dell'esecuzione	Direttore dell'esecuzione e collaboratori	35%
Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria/Verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Collaudatore e collaboratori	5%
Totale		100%

6. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale, che valuta la rispondenza delle relative schede, predisposte dal R.U.P., alle percentuali sopra riportate, tenuto conto delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.
7. Per ciascuna delle funzioni individuate nella predetta tabella, una quota complessiva fino al 35% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina.

Art. 13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. I termini per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per la prestazione dei servizi o forniture e per la verifica di conformità.
2. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP, sulla base della programmazione delle attività.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Le prestazioni del Responsabile Unico del Procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente.
5. Qualora, durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata, tenuto conto dell'incremento dei tempi di realizzazione.
6. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Criteria di riduzione dell'incentivo	
Causa dell'incremento di tempi e costi	Percentuali di decurtazione dell'incentivo
Tempi di realizzazione	In proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, calcolato in mesi (si considera mese intero la porzione di mese superiore a 15 giorni).
Costi di realizzazione	In proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti.

7. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alla predetta tabella si cumulano.
8. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti cause:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico, soggetti a penale per ritardo.
9. La quota parte degli incentivi corrispondenti alle riduzioni effettuate costituiscono economia di spesa.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

1. La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Direttore Generale. Alla determina di liquidazione saranno allegare le schede di ripartizione degli incentivi predisposte dal RUP.
2. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
3. Per le attività di durata pluriennale (solitamente a seguito di procedure aperte) è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. La corresponsione dell'incentivo è proposta dal R.U.P., previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno ai singoli dipendenti, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico degli stessi, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ciascuna annualità (criterio di competenza), il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato dalla somma della retribuzione tabellare lorda comprensiva di tredicesima mensilità e dell'indennità di Ateneo).
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del Fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
7. Con l'atto con il quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 31, comma 12 del Codice.

Art. 15 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente

a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Responsabile del settore.

Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il R.U.P. verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi o di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Per le procedure avviate invece in data antecedente al 19 aprile 2016, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di legge e regolamentari all'epoca vigenti.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento, si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il D. Lgs. 165/2001;
- VISTO il D. Lgs. 50/2016 "*Codice dei Contratti Pubblici*" ed in particolare l'art. 113, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
- PRESO ATTO che il predetto art. 113, comma 3, ha stabilito che *«L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori [...]»*
- VISTA la Legge 27/12/2017, n. 205 e, in particolare, l'art. 1, comma 526, il quale ha aggiunto, all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, il comma 5-bis, ai sensi del quale: *«Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»*;
- VISTO l'art. 42 comma 3 lett. g) del vigente CCNL 2016 – 2019 del Comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi del quale *“i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva”* sono oggetto di contrattazione integrativa;
- VISTO il parere n. reso dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza dell'11/6/2019;
- VISTO l'atto di segnalazione n. 1 del 9/3/2021 a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- CONSIDERATO che, in data 8/11/2021, le Parti trattanti hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di *“Criteri generali per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016”*;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23/12/2021, visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 del 17/12/2021, ha deliberato *“di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto collettivo integrativo in materia di <<Criteri generali per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016>>”*;
- VISTO il Contratto Collettivo Integrativo in materia di *<<Criteri generali per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016>>*, sottoscritto dalla Delegazione di parte pubblica e di parte sindacale in data 23 dicembre 2021;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2022,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare il *“Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016”*, parte integrante della presente delibera, dando mandato al Rettore di provvedere alla relativa emanazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.



 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 27 gennaio 2022
Delibera n. 6	PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA	Aggiornamento annuale Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – anno 2022

Partecipa la dott.ssa Vacarelli, Responsabile del Settore Pianificazione e Valutazione.

Il Rettore riferisce che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2019, così come novellato dal D.lgs n. 74/2017, si rende necessario provvedere all'aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), previo parere vincolante dell'OIV.

A tal fine, invita il Direttore Generale a relazionare nel merito.

Il Direttore Generale precisa che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) del Politecnico di Bari è stato oggetto di una sostanziale revisione nell'anno 2021 (**Allegato n.1_SMVP**) per introdurre alcuni aggiustamenti che si erano resi necessari a migliorarlo in considerazione delle criticità riscontrate nel processo di gestione, nonché, al fine di recepire specifici rilievi formulati a riguardo dal NdV.

Il Direttore Generale rammenta che gli interventi correttivi adottati in sede di revisione 2021, finalizzati principalmente alla maggiore differenziazione delle valutazioni, hanno inciso su aspetti sostanziali disciplinati dal SMVP, prevedendo, in particolare:

- la revisione della scala di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa, attraverso l'introduzione di 6 livelli raggiungimento degli obiettivi, anziché i 4 precedenti. L'intento è quello di graduare maggiormente i risultati di performance organizzativa, che negli esercizi valutativi precedenti sono risultati molto appiattiti verso l'alto.
- La revisione dei pesi delle diverse componenti di performance per ciascun modello valutativo, privilegiando, secondo un modello a geometria variabile, quella individuale, soprattutto per il personale non titolare di incarico.
- L'introduzione del meccanismo della differenziazione delle valutazioni, valorizzando, per i Dirigenti e i Responsabili di strutture di I e II livello, la capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi, la cui quantificazione sarà basata su un indicatore che tiene conto dei punteggi attribuiti alla valutazione dell'area comportamentale dei propri collaboratori. Essa costituisce una componente ulteriore alla valutazione dei comportamenti organizzativi (con un peso del 10%) per i Dirigenti e i Responsabili di strutture di I e II livello.
- L'introduzione del Responsabile dei Servizi amministrativi del Dipartimento quale principale valutatore per il personale afferente alle strutture dipartimentali. Ciò, al fine di conferire maggiore dignità e responsabilità a tale figura professionale, per rendere maggiormente efficace l'applicazione del sistema con riguardo alla differenziazione delle valutazioni.

Più in generale, poi, nella revisione – anno 2021 sono stati disciplinati alcuni meccanismi adottati come prassi e introdotti correttivi sulla base di alcune criticità osservate in sede di autovalutazione del sistema e del ciclo di performance (p.es: eliminata valutazione bottom-up, e disciplinati i casi in cui non è presente la *Customer Satisfaction* o obiettivi individuali).

Il Direttore Generale precisa che il SMVP-Revisione 2021 troverà applicazione con l'esercizio di valutazione 2021, il cui ciclo si concluderà a giugno 2022; all'esito di tale prima sperimentazione, si potranno effettuare considerazioni in ordine all'efficacia delle revisioni apportate l'anno scorso e, in generale, valutare l'impatto degli interventi sul funzionamento complessivo del ciclo della performance, ed eventualmente introdurre correttivi in sede di aggiornamento annuale 2023.

Per le motivazioni sopra riportate, fa presente che, per l'anno 2022, non sono apportate modifiche all'attuale impianto del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance che, pertanto, viene confermato anche per l'anno 2022.

Rappresenta, altresì, che sulla proposta di aggiornamento del SMVP, così come sottoposta all'esame di questo consesso, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella seduta del 24 gennaio 2022 ha espresso parere favorevole.

Il Rettore, terminata la relazione, invita i presenti a pronunciarsi nel merito.

Il dott. Magarelli chiede chiarimenti in merito ai punti relativi a:

- *la revisione della scala di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa, attraverso l'introduzione di 6 livelli raggiungimento degli obiettivi, anziché i 4 precedenti. L'intento è quello di graduare maggiormente i risultati di performance organizzativa, che negli esercizi valutativi precedenti sono risultati molto appiattiti verso l'alto.*
- *La revisione dei pesi delle diverse componenti di performance per ciascun modello valutativo, privilegiando, secondo un modello a geometria variabile, quella individuale, soprattutto per il personale non titolare di incarico.*

La dott.ssa Vaccarelli precisa che nella revisione del sistema di valutazione dell'anno 2021 sono stati disciplinati alcuni meccanismi adottati come prassi e introdotti correttivi sulla base di alcune criticità osservate in sede di autovalutazione

del sistema e del ciclo di performance. Ad esempio, è stata eliminata la valutazione bottom-up e disciplinati i casi in cui non è presente la *Customer Satisfaction* o obiettivi individuali.

Il Direttore Generale precisa che il SMVP-Revisione 2021 troverà applicazione con l'esercizio di valutazione 2021, il cui ciclo si concluderà a giugno 2022 con la relazione sulla performance e la sua validazione ad opera del Nucleo; solo all'esito di tale prima sperimentazione, si potranno effettuare considerazioni in ordine all'efficacia delle revisioni apportate lo scorso anno e, in generale, valutare l'impatto degli interventi sul funzionamento complessivo del ciclo della performance ed eventualmente introdurre correttivi in sede di aggiornamento annuale 2023.

Egli in ogni caso propone di precisare nel documento che, rispetto al testo all'esame dell'odierno Consesso, il documento sarà modificato prevedendo che la retribuzione di risultato riferita ai dirigenti sia pari ad "almeno il 20%" e non, come l'attuale versione prevede, il 20%, al fine di armonizzare il documento alla normativa contrattuale di riferimento.

Il dott. Magarelli evidenzia che si possono verificare casi in cui responsabili di settore o di Dipartimento di categoria C dovranno valutare dipendenti di categoria D o EP; tra l'altro, nelle dichiarazioni delle mansioni del CCNL la categoria C non può valutare il personale. Altresì, il dott. Magarelli evidenzia che nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - anno 2022 è stato erroneamente riportato il POLA, che risulta superato dal Piano integrato di attività e organizzazione" della PA.

La dott.ssa Vaccarelli precisa che il documento disciplina il sistema e le sue regole generali e non casi specifici; tra l'altro, ciò che maggiormente rileva è la posizione organizzativa e il ruolo ricoperto dal valutatore piuttosto che la categoria di appartenenza.

Il prof. Fraddosio ricorda come il presidente del NVA abbia chiesto all'Ateneo di evolvere verso un sistema più maturo di valutazione della performance del personale, che possa effettivamente permettere di discernere i più meritevoli, evitando valutazioni troppo appiattite verso l'alto. Egli condivide questa esortazione, che serve a stimolare il personale a lavorare meglio ed a raggiungere gli obiettivi prefissati. Relativamente al caso evidenziato dal dott. Magarelli, propone che il Responsabile amministrativo sia coadiuvato dal Direttore Generale.

La dott.ssa Vaccarelli ribadisce che ciò che rileva nel sistema è il ruolo assegnato, per il quale è stata previamente valutata la qualificazione professionale, da cui tra l'altro discende la capacità di valutare. Il sistema favorisce un processo di crescita e di sensibilizzazione sia da parte dei valutatori che dei valutati.

Alle ore 12:40 abbandona la riunione la dott.ssa Pertosa.

Il dott. Magarelli chiede se gli obiettivi del Direttore Generale debbano essere stabiliti entro il 31 gennaio e che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance sia materia di confronto con le OO.SS. prima dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale evidenzia che l'attuale normativa ha rinviato al prossimo 30 aprile l'approvazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) in cui, tra l'altro, sono stabiliti gli obiettivi del Direttore Generale.

Il Rettore, in ordine al confronto con le OO.SS., riferisce che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, oggetto del punto all'odg, è il medesimo già oggetto di confronto per l'anno 2021. Ad ogni buon conto, il documento è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali. Egli pertanto ne propone l'approvazione con proprio provvedimento, previo confronto, ove richiesto, con le Parti Sociali.

Il Prof. Prudeniano dichiara quanto di seguito riportato:

"Ho molto apprezzato l'impianto del documento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Politecnico di Bari che ritengo sia basato su concetti condivisibili di assicurazione della qualità. Rilevo che la forma in cui è stato redatto è di carattere molto generale e auspico che venga implementato in modo efficace, come già espresso nella mia dichiarazione all'inizio di questo Consiglio. In particolare, spero che la misurazione delle performance, quando possibile, sia molto basata su feedback che provengono dagli utenti, con espressione di soddisfazione non di carattere generico ma di tipo puntuale"

La dott.ssa Vaccarelli abbandona la riunione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;
VISTO l'art. 13, comma 1, dello Statuto del Politecnico di Bari;
VISTA l'art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – revisione 2021, adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2021;
RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte nella relazione del Direttore Generale in ordine alla conferma anche per l'anno 2022 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance attualmente vigente;
PRESO ATTO del parere vincolante all'aggiornamento del SMVP espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella riunione del 24 gennaio 2022;

DELIBERA

con il voto contrario del dott. Magarelli, per le motivazioni addotte nel corso della discussione, di dare mandato al Rettore di approvare, confermandolo per l'anno 2022, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Revisione 2021, previo confronto, ove richiesto, con le parti sociali

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

Alle ore 13:13 abbandona la riunione il Prof. Morano.



 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 27 gennaio 2022
Delibera n. 7	PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA	Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo cassa e per il pagamento di piccole spese e per l'utilizzo e la gestione delle carte di credito

Il Direttore generale ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2015, ha approvato, previo parere positivo espresso dal Senato Accademico, il “Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo cassa e per il pagamento di piccole spese e per l'utilizzo e la gestione delle carte di credito”, emanato successivamente con D.R. n.716 del 15.12.2015.

Il Direttore, a tal proposito, ritiene utile ricordare che il fondo economale ha il compito di provvedere al pagamento delle spese, relative a beni o servizi non disponibili in Ateneo, secondo i limiti e le modalità previsti da apposito regolamento, quando, non essendo utile o impossibile esperire le procedure ordinarie di acquisto di beni o servizi, per l'esiguità dell'importo o l'urgenza dell'acquisizione, lo stesso pagamento debba avvenire immediatamente e comunque in relazione alle esigenze di funzionamento di ciascuna struttura.

Secondo le attuali previsioni regolamentari, il limite massimo per ogni singolo rimborso o pagamento è determinato in € 400,00, oltre IVA e/o oneri di legge, salvo casi eccezionalmente autorizzati dal Direttore Generale.

Il rimborso può essere richiesto dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e da soggetti equiparati (borsisti, dottorandi, assegnisti di ricerca e collaboratori). È consentito, altresì, all'Economo procedere direttamente al pagamento del fornitore.

La spesa oggetto di rimborso deve essere residuale, eccezionale, non ricorrente, improvvisa e non programmabile.

Tutto quanto sopra premesso, il Direttore, in considerazione della necessità di snellire e rendere più efficace ed efficiente la gestione delle procedure di pagamento e rimborso mediante l'utilizzo del fondo economale, propone a questo Consesso alcune modifiche alla suddetta previsione regolamentare, alcune delle quali vengono di seguito illustrate brevemente.

Art. 2 - Definizioni: con la nuova proposta regolamentare i Responsabili dei servizi amministrativi dei Dipartimenti gestiranno il fondo economale mediante utilizzo di una carta prepagata con IBAN.

Art. 3 - Costituzione iniziale del fondo cassa: il fondo cassa assegnato ai Dipartimenti all'inizio di ogni esercizio finanziario viene elevato a € 6.000,00. Le dotazioni iniziali assegnate all'Amministrazione Centrale (€ 10.000,00) e ai Centri autonomi (€ 3.000,00) restano invariate nell'ammontare.

Art. 5 - Utilizzo del fondo cassa: in relazione all'utilizzo del fondo cassa vengono introdotte nuove modalità di pagamento e rimborso e nuove tipologie di spesa (lett. da h) a k). In particolare, all'Economo sarà consentito gestire il pagamento o il rimborso mediante utilizzo della carta prepagata in dotazione o del bonifico bancario.

Art. 6 – Autonomia di spesa dell'Economo: il limite massimo per ciascuna spesa economale, con eccezione di quelle di cui all'art. 5, comma 1, lett. k), viene elevato dagli attuali € 400,00 oltre IVA e oneri di legge a € 600,00 oltre IVA e oneri di legge.

Art. 13 – Titolari delle carte di credito e carte prepagate: viene introdotta la possibilità che Rettore, Direttore Generale, Direttori di Dipartimento e Presidenti dei Centri di gestione autonoma, oltre agli Economi, possano essere titolari di una carta prepagata.

Il Direttore Generale ricorda, in ultimo, che le spese sostenute dall'Economo e dagli altri soggetti responsabili di carta di credito o prepagata devono essere preventivamente autorizzate dallo stesso Direttore Generale, ovvero dal Direttore del Dipartimento o Centro.

Le predette modifiche sono state portate all'esame del Senato Accademico, nella seduta del 26 gennaio 2022, per l'acquisizione del relativo parere.

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA GESTIONE DEL FONDO CASSA PER IL PAGAMENTO DI PICCOLE SPESE E PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE CARTE DI CREDITO, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 e 31 del R.A.F.C.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli artt. 30 e 31 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la gestione del fondo cassa per il pagamento di piccole spese nonché per l'utilizzo e la gestione delle carte di credito per l'acquisto di beni e di servizi.

Art.2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) Fondo cassa: l'assegnazione di un fondo economale, reintegrabile e da rendicontare, all'inizio dell'anno ad un funzionario per procedere al pagamento per l'acquisto di beni e servizi e ad anticipazioni di cassa, oltre che al rimborso di spese di non rilevante entità;
 - b) Economo: il funzionario incaricato della gestione del fondo cassa. Nei Dipartimenti la funzione è svolta dal Responsabile dei Servizi Amministrativi.
 - c) Carte di credito: le carte fornite dall'Amministrazione per l'effettuazione di specifiche spese da parte di titolari di funzioni predeterminate;
 - d) Carte prepagate: le carte fornite dall'Amministrazione ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti, per la gestione del fondo economale.

PARTE II – FONDO CASSA

ART.3 – COSTITUZIONE DEL FONDO CASSA

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo cassa, il cui ammontare è stabilito in € 10.000,00 (diecimila/00) per l'Amministrazione Centrale e in € 6.000,00 per i Dipartimenti e in € 3.000,00 per i Centri.
2. Il Fondo cassa in dotazione all'Economo presso l'Amministrazione Centrale dovrà essere depositato su apposito conto corrente bancario, alle condizioni di cui alla convenzione prevista dall'art. 30 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità.
3. Il Fondo cassa in dotazione ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti e Centri Autonomi è accreditato su apposita carta pre-pagata in loro dotazione.
4. Il Fondo cassa è anticipato all'Economo con ordinativo di pagamento a suo ordine. L'importo ricevuto sarà annotato sul registro di cassa economale.

Art.4 – RESPONSABILITA' DELL'ECONOMO

1. L'Economo, nella gestione del Fondo cassa, è sottoposto, oltre che alle responsabilità previste in qualità di dipendenti dell'Ateneo, anche alla responsabilità contabile relativa al maneggio di denaro ai sensi delle norme legislative e dei regolamentari vigenti.
2. E' altresì responsabile delle discordanze tra il Fondo cassa e le risultanze rilevate in qualsiasi fase di controllo, nonché delle somme e dei valori ricevuti.

Art.5 – UTILIZZO DEL FONDO CASSA

1. L'Economo, nella gestione del fondo di cassa, può disporre i pagamenti relativi alle spese per l'acquisto di beni o servizi di non rilevante entità, necessari per sopperire alle esigenze immediate e funzionali dell'Ateneo, con le seguenti modalità:
 - 1) in contanti;
 - 2) carta bancomat
 - 3) con carta prepagata;
 - 3) con bonifico al fornitore.ed in particolare, per far fronte alle seguenti spese:
 - a) cancelleria e materiali di consumo per ufficio e per laboratorio,
 - b) spese per acquisto di beni e servizi per piccole riparazioni e per manutenzioni di mobili, macchine e attrezzature, e di locali,
 - c) spese postali, telegrafiche e valori bollati,
 - d) spese per il funzionamento e la manutenzione degli automezzi di servizio,
 - e) spese per l'organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni e corsi di formazione e aggiornamento,
 - f) spese per l'acquisto di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico-scientifico, tecnico-amministrativo, audiovisive, stampa quotidiana e periodica e simili, nonché per spese il cui pagamento per contanti si rende opportuno, conveniente e urgente;
 - g) spese per prodotti funzionalmente destinati alla ricerca;
 - h) spese contrattuali, di pubblicazioni di avvisi previsti per legge, di registrazione e visure catastali o indifferibili a pena danni;
 - i) imposte, tasse, canoni e diritti erariali o doganali
 - j) acquisto di beni e servizi che possono effettuarsi esclusivamente con accesso on-line in internet e/o in altri mercati web che richiedono l'immediato pagamento con carta pre-pagata per la fruibilità;
 - k) ogni altra spesa previamente autorizzata dal Direttore Generale o dal Direttore del Dipartimento per la quale risulta, da idonea documentazione, che è stata espletata apposita Richiesta di offerta tramite mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o altra procedura telematica, aperta a tutti i fornitori iscritti al bando o alla categoria merceologica di riferimento, e che tale procedura è andata deserta. L'acquisto con spesa

economale è in questo caso ammissibile, anche via internet e quando esistano impedimenti alla gestione del normale affidamento diretto, purché con prezzo pari o inferiore alla base d'asta e alle medesime condizioni contrattuali, fino a € 1.000,00 in contanti e fino a € 3.000,00 con carta di credito, bonifico o carta prepagata.

Il predetto elenco dalla lettera a) alla lettera k) è da considerarsi tassativo.

2. È consentito all'Economo corrispondere, inoltre, anticipazioni di missione al personale dell'Ateneo, qualora per motivi di urgenza non sia possibile provvedervi con ordinativo di pagamento: tali anticipazioni verranno effettuate sulla base del vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle missioni.

Art.6 – AUTONOMIA DI SPESA DELL'ECONOMO

1. Il limite massimo per ciascuna spesa economale in contanti, ad eccezione delle spese di cui all'art. 5, comma 1, lett. k) del presente Regolamento, è fissato in euro 600,00 (euro seicento/00) IVA e oneri di legge esclusi. Entro tale limite l'Economo provvede direttamente alle spese. E' fatto divieto di procedere ad ordinazioni frazionate allo scopo di superare il limite fissato dal presente comma.
2. Eccezionalmente, oltre il limite stabilito al comma 1 del presente articolo e, comunque, fino al limite massimo previsto dalla normativa vigente per i limiti di utilizzo dei contanti, l'Economo provvede alle spese su specifica autorizzazione del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento.

Art.7 – REINTEGRO DEL FONDO CASSA

1. All'atto di richiesta di pagamento attraverso il Fondo cassa il responsabile della spesa deve compilare il modulo allegato (ALLEGATO A) al presente Regolamento indicando la natura del conto dal quale l'Economo preleverà la somma occorrente al reintegro del Fondo cassa. In mancanza del sopraccitato allegato, l'Economo non potrà dar corso alla richiesta.
2. Durante l'esercizio contabile il Fondo cassa è reintegrabile previa presentazione, da parte dell'Economo, del rendiconto delle somme già spese agli uffici contabili competenti.
3. Il reintegro, totale o parziale, avviene con ordinativi di pagamento intestati all'Economo e da questi debitamente quietanzati. Gli ordinativi di pagamento sono tratti sulle nature contabili di pertinenza secondo la spesa effettuata.
4. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da scontrino fiscale parlante, fattura elettronica, nota spese o qualsiasi altro documento da cui si possa evincere l'importo pagato, la denominazione del beneficiario e la descrizione dell'oggetto.
5. La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito registro di cassa vidimato dal Direttore Generale o suo delegato.
6. Alla fine dell'esercizio contabile l'Economo restituisce il fondo anticipato o l'eventuale quota residua non utilizzata mediante versamento sul conto corrente istituzionale dell'Ateneo acceso presso l'Istituto Cassiere.

Art.8 – SCRITTURE CONTABILI

1. L'Economo detiene un'unica gestione di cassa per tutte le operazioni, che devono essere cronologicamente registrate in apposito registro di cassa economale.

Art.9 – VERIFICHE

1. La gestione del Fondo cassa è soggetta a verifiche da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e possono essere disposte, in qualsiasi momento, anche dal Direttore Generale o da un suo delegato.
2. L'Economo ha l'obbligo di tenere sempre aggiornato il registro di cassa economale, integrato dalle pertinenti documentazioni.
3. L'Economo è tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art.10 – ALTRE DISPOSIZIONI

1. E' fatto divieto all'Economo di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Può essere temporaneamente affidato all'Economo il denaro dell'Ateneo e, in tal caso, dovrà provvedere all'iscrizione della somma nel registro di cassa e, allo scarico dal medesimo registro all'atto del versamento della somma sul conto corrente bancario dell'Ateneo acceso presso l'Istituto Cassiere.

Art.11 – ASSICURAZIONI

1. L'Amministrazione può stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di rischi (furto, rapina, perdita di denaro senza colpa).

PARTE III – GESTIONE E UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO

Art.12 – CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Le condizioni economiche di rilascio e di gestione sono stabilite nell'ambito della convenzione per i servizi di tesoreria e di cassa con l'Istituto Cassiere. Tutte le spese di gestione della carta sono a carico della Struttura che ne ha richiesto il rilascio.

Art.13 – TITOLARI DELLE CARTE DI CREDITO E CARTE PRE-PAGATE

1. Sono formalmente autorizzati ad essere titolari di carta di credito i soggetti con poteri di spesa quali: il Rettore, il Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Centri di gestione autonoma;
2. Sono formalmente autorizzati ad essere titolari di carta pre-pagata: il Rettore, il Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Centri di gestione autonoma, economi.
3. Eventuali altri soggetti dovranno essere esplicitamente autorizzati dal Direttore Generale.
4. La carta di credito e la carta pre-pagata sono intestate ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e rappresentano uno strumento di pagamento strettamente personale. I titolari possono essere intestatari di un'unica carta di credito e/o pre-pagata. L'utilizzo di tali strumenti non esonera il titolare dal rispetto delle norme vigenti in materia di acquisti.

Art.14 – SPESE AMMISSIBILI

1. L'utilizzo della carta di credito e della carta pre-pagata, nei limiti dei massimali di cui al successivo articolo 15 e con l'osservanza della normativa vigente, è consentito, nei casi in cui non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie di pagamento, per le spese di cui all'art.5 del presente regolamento.
2. L'Economo dispone i pagamenti per spese economali anche mediante utilizzo del conto corrente ad esso intestato, in modalità *Home Banking*, qualora il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lett. k), ovvero qualora il ricorso a tali forme di negoziazione sia economicamente vantaggiosa od opportuna, al fine di una immediata reperibilità della risorsa.
3. In ogni caso, le spese effettuate dall'Economo e dagli altri soggetti responsabili con carta di credito o carta prepagata devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale, ovvero dal Direttore del Dipartimento/Centro.
4. È vietato l'uso delle carte di credito per il prelievo di contante, per spese personali e per spese non attinenti all'Ente.

Art.15 – ATTIVAZIONE, DURATA E REVOCA

1. Ogni carta emessa ha un massimale mensile non superiore a 5.000,00 (cinquemila/00), salvo deroghe debitamente motivate. Il massimale di spesa è vincolante per il Titolare.
2. Il Titolare deve adottare idonee procedure di sicurezza per la custodia ed il buon uso della carta di credito ed è personalmente responsabile, ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa e contabile, anche per l'uso non autorizzato da parte di altri.
3. Il periodo di validità deve risultare su ogni carta di credito, ma l'utilizzo della stessa è limitato al periodo di titolarità della carica ricoperta. Entro il termine di scadenza del periodo di validità della carta, l'Istituto Bancario provvederà a consegnare la nuova carta al titolare.
4. In caso di furto o smarrimento, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione, anche verbale, alla banca emittente, inoltrando poi, entro le 48 ore successive, conferma scritta a mezzo di lettera raccomandata dell'avvenuta sottrazione della carta e allegando copia conforme della denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza. A cessare delle condizioni che hanno consentito il rilascio della carta di credito, il titolare è tenuto a restituirla al Settore competente in materia di gestione contabile.
5. Il titolare è tenuto a verificare periodicamente il normale andamento degli addebiti in conto, al fine di scoprire tempestivamente eventuali casi di clonazione.

Art.16 – MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DELLE SPESE E RENDICONTAZIONE

1. Le spese sostenute con l'utilizzo della carta di credito e/o prepagata devono essere conformi alle procedure stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità e dal Regolamento delle spese per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia e dalla normativa vigente, in particolare è responsabilità del titolare, preliminarmente all'effettuazione della spesa con carta di credito, verificare la copertura della stessa.
2. Il titolare deve farsi rilasciare dal fornitore un documento fiscale comprovante la natura dell'acquisto. Le fatture e/o ricevute fiscali devono essere intestate alla struttura di appartenenza dell'intestatario della carta di credito.
3. I Titolari, periodicamente e comunque non oltre il giorno 15 del mese successivo, devono far pervenire presso la struttura titolare dei fondi su cui grava la spesa, apposita dichiarazione attestante le spese sostenute con la carta di credito, comprensiva della prescritta documentazione giustificativa e delle ricevute rilasciate dai fornitori attestanti l'utilizzo della carta stessa. La struttura amministrativo - contabile competente verifica la coerenza fra l'estratto conto mensile, inviato dalla banca, e la documentazione di cui sopra, e procede alla regolarizzazione delle procedure di spesa. In caso di discordanza l'Amministrazione provvede in caso di errato addebito a contestarlo alla banca, in caso di omessa o incompleta presentazione dei documenti, ad attivare le necessarie procedure di rivalsa nei confronti del titolare della carta anche attraverso il recupero delle somme sulla retribuzione del medesimo.

Art.17 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Il Rettore riferisce che il Senato Accademico, nella seduta del 26 gennaio 2022, ha deliberato, all'unanimità: - di esprimere parere favorevole sulle modifiche proposte al vigente "Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo cassa e per il pagamento di piccole spese e per l'utilizzo e la gestione delle carte di credito", parte integrante della presente delibera, manifestando l'auspicio che il limite massimo di cui all'art. 6, co. 1, possa essere elevato fino a Euro 1.000,00.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

Il prof. Di Noia ringrazia il Direttore Generale per la celerità con cui è stato predisposto il Regolamento a seguito della sua richiesta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Direttore Generale;
VISTO	il vigente Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo economale e utilizzo delle carte di credito, emanato con D.R. n.716 del 15.12.2015;
VISTE	le modifiche proposte al vigente testo regolamentare;
PRESO ATTO	del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2022;

DELIBERA

all'unanimità, di approvare il testo del "*Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo cassa e per il pagamento di piccole spese e per l'utilizzo e la gestione delle carte di credito*", parte integrante della presente delibera, modificando l'art. 6 (Autonomia di spesa dell'economista), comma 1, prevedendo che "*Il limite massimo per ciascuna spesa economale in contanti, ad eccezione delle spese di cui all'art. 5, comma 1, lett. k) del presente Regolamento, è fissato in euro 1.000 (euro mille/00), IVA e oneri di legge esclusi...*", in luogo della proposta di euro 600,00 e di dare mandato al Rettore di provvedere alla relativa emanazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 27 gennaio 2022
Delibera n. 8	PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA	Protocollo di intesa Ministero per la Pubblica Amministrazione per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle Pubbliche Amministrazioni

Il Rettore rende noto che il 7 ottobre scorso il Ministro per la Pubblica Amministrazione ed il Ministro dell'Università e della Ricerca hanno sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato all'avvio di importanti iniziative rivolte al rafforzamento delle competenze e delle conoscenze del personale delle pubbliche amministrazioni.

Tali iniziative riguardano anzitutto l'elaborazione di percorsi formativi calibrati sulle specifiche esigenze di apprendimento del capitale umano delle PP.AA. oltre che utili agevolazioni economiche per l'accesso a tali percorsi.

Il progetto mira a conseguire non solo l'accrescimento professionale del personale in servizio nelle PP.AA. ma anche il miglioramento della qualità dei servizi che esso è chiamato ad erogare.

L'elaborazione di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle PP.AA. si riconduce agli obiettivi del PNRR, la cui realizzazione va perseguita non solo nel rispetto degli obblighi assunti nei riguardi della UE ma anche quale convinta adesione ad un progetto di crescita economica del nostro paese.

Il protocollo sottoscritto tra Ministro per la Pubblica Amministrazione ed il Ministro dell'Università e della Ricerca reca, tra le altre, una clausola relativa alla possibilità che i suoi contenuti vengano estesi alle Università mediante la sottoscrizione di appositi accordi.

Più di recente, il 10 gennaio scorso, Il Ministro Brunetta ha annunciato l'avvio del Piano strategico "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese", programma straordinario di formazione e aggiornamento rivolto a tutti i pubblici dipendenti.

In considerazione dell'avvio del suddetto Piano strategico, al fine di definire l'offerta formativa complessiva che potrà essere messa a disposizione dei dipendenti pubblici, è stato richiesto al nostro Ateneo dal Ministero citato di esprimersi in relazione alla volontà di sottoscrivere un protocollo d'intesa, nel quale vengano definiti, tra l'altro, l'offerta formativa che il Politecnico di Bari vorrà rendere disponibile per le finalità dell'accordo de quo, oltre alle condizioni di favore per l'accesso di pubblici dipendenti. Tra queste, si annovera la durata prevista per il protocollo di intesa e di tre anni.

Ai fini di una più completa analisi dell'accordo proposto, si evidenzia che il Dipartimento della funzione pubblica si riserva di definire, in relazione alle attività oggetto dello stesso accordo, gli eventuali termini economici e finanziari di contribuzione ai relativi oneri.

A tal riguardo, si fa notare che la bozza di protocollo prevede, in deroga al Regolamento di Ateneo, quale contributo unico onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico, l'importo fisso di Euro 800,00, indipendentemente dal valore Isee (che pertanto non sarà richiesto), per i corsi di laurea e laurea magistrale, mentre per i master universitari potrà essere commisurato ad una determinata percentuale, che potrà essere definita da questo Consesso, del costo ordinariamente dovuto.

La bozza di protocollo è stata portata all'esame del Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2022.


Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA


Politecnico di Bari

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E
IL POLITECNICO DI BARI**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, On. Prof. Renato Brunetta, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma;

E

IL POLITECNICO DI BARI, con sede legale in Bari, via Amendola 126/b, C.F. 93051590722, di seguito denominato "Politecnico" legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Francesco Cupertino, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Politecnico,

di seguito congiuntamente "le Parti";

VISTI

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare l'articolo 15;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante "Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica", registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, prot. n. 1842;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 13 aprile 2021, al n. 796, con il quale è stato conferito al dott. Marcello Fiori l'incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- l'articolo 2 dello Statuto del Politecnico di Bari, emanato con Decreto Rettorale n. 175 del 14 marzo 2019 e pubblicato nella G.U. serie generale n. 76 del 30 marzo 2019, nel quale si sancisce che il Politecnico "ha quali finalità il progresso culturale in campo scientifico, tecnologico, umanistico ed economico-sociale, la formazione superiore e il trasferimento tecnologico, prioritariamente negli ambiti dell'Ingegneria, dell'Architettura e del Design e in generale della cultura politecnica";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, che delega il Ministro per la pubblica amministrazione on. prof. Renato Brunetta ad esercitare le funzioni di coordinamento e di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa anche normativa e di codificazione, nonché le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia, tra l'altro, di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, di programmazione e gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, e di definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;
- il citato d.P.C.M. 15 marzo 2021 prevede, altresì, che il Ministro per la pubblica amministrazione per lo svolgimento delle funzioni delegate si avvalga del Dipartimento della funzione pubblica (di seguito, per brevità, anche solo "DFP");
- il Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'università e della ricerca in data 7 ottobre 2021;

PREMESSO CHE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della Componente 1 - Missione 1 prevede una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni stesse;

- la formazione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni costituisce una leva strategica per rendere maggiormente attrattiva la pubblica amministrazione e per la modernizzazione dell'azione amministrativa, nonché per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- è necessario prevedere, in applicazione delle politiche di rilancio e sviluppo guidate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un nuovo modello unico della formazione per la pubblica amministrazione al fine di far fronte alle nuove esigenze di lavoro;
- la definizione e la progettazione di nuovi percorsi formativi presuppone una procedura di progettazione, rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi del capitale umano attualmente in servizio e in corso di reclutamento;
- nell'ambito delle finalità del presente Protocollo si inserisce altresì l'obiettivo, condiviso dalle Parti, di dare prima attuazione al citato Protocollo d'intesa del 7 ottobre 2021 siglato dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'università e della ricerca, in specie per quanto attiene alla individuazione di Università ed Enti di ricerca per l'avvio di specifici interventi attuativi;
- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli Accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario

CONSIDERATO CHE

- il DFP intende promuovere e sostenere il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire il miglioramento della capacità amministrativa e la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese;
- il DFP intende promuovere e sostenere iniziative volte a elaborare e attuare un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni che, partendo dal sinergico ed istituzionale supporto di SNA e Formez PA, coinvolga tutti i centri di Alta Formazione, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, disponibili a collaborare nella somministrazione capillare e trasversale della formazione a tutte le pubbliche amministrazioni italiane, possa sostenere il nuovo corso dettato dal PNRR e richiesto dalla Commissione Europea;
- il Politecnico di Bari è l'unico Politecnico insistente nel territorio del Sud Italia con oltre 10.000 iscritti ad uno dei 25 corsi di laurea triennali, magistrali, a ciclo unico e professionalizzanti;
- il Politecnico di Bari, per la sua missione - concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati - è il partner strategico ideale per contribuire alla definizione di un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo unitamente agli accordi attuativi che saranno successivamente adottati per la realizzazione delle attività previste dal successivo art. 2.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, riconoscono l'interesse comune a definire un piano strategico unico formativo per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la progettazione, la rilevazione e l'analisi del fabbisogno formativo.
2. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali disponibili in funzione delle esigenze operative del presente Protocollo.
3. Al fine di elaborare il piano di cui al comma 1, le Parti si impegnano da subito a realizzare le seguenti attività di interesse comune:
 - a) promuovere, favorire e incentivare l'iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati dal Politecnico di Bari, anche attraverso la riduzione dei connessi oneri, l'elaborazione di percorsi formativi specifici, l'adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati, per il predetto personale, anche nel corrente anno accademico;
 - b) collaborare a rilevare il fabbisogno formativo;

- c) collaborare all'analisi del fabbisogno formativo ai fini della progettazione del piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;
- d) collaborare all'organizzazione dell'offerta formativa e alla individuazione di eventuali *partner* per la sua erogazione
4. Le attività di cui al presente Protocollo potranno essere realizzate anche con il coinvolgimento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA.
5. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, costituiscono specifici impegni delle Parti:
- 5.1 per il Politecnico di Bari:
- rispondere, di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, consentendone l'iscrizione e la frequenza, anche in modalità distanza sincrona, ai corsi di studio universitari di I e II livello e ai Master di I e II livello e ai Corsi di Formazione e Alta Formazione attivati dall'Ateneo e riportati, in prima applicazione, come di seguito evidenziati, verificando altresì la possibilità, per lo start-up del presente Accordo, di consentire deroghe alle ordinarie scadenze per le iscrizioni;
 - progettare e sostenere nuovi percorsi formativi universitari e post-universitari, che saranno approvati dai competenti Organi di Ateneo, rivolti al personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni;
- 5.2 per il Dipartimento della funzione pubblica:
- coordinare e integrare l'offerta formativa dell'Ateneo con quella di altre Università, secondo le priorità individuate, in modo da soddisfare il fabbisogno espresso dalle amministrazioni pubbliche;
 - definire, in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo, gli eventuali termini economici e finanziari di contribuzione ai relativi oneri, come preventivamente concordato tra le Parti.
6. Ai fini di dare attuazione alle attività oggetto del presente Protocollo, le parti si riservano di stipulare specifici Accordi attuativi.

Articolo 3
(Ambito di prima applicazione)

1. Al fine di dare prima attuazione al presente Protocollo, il Politecnico di Bari individua i corsi di studio universitari di I e II livello, e i master di I e II livello, i corsi di formazione e alta formazione attivati dall'Ateneo nel seguito riportati.
2. Nell'ambito dell'offerta formativa di cui al precedente comma 1, il Politecnico di Bari si impegna ad attivare, a partire dall'anno accademico 2022-2023, i seguenti corsi di studio universitari di I e di II livello:

CORSO DI STUDIO	CLASSE/AREA	SEDE
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE	L8	BARI
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI	L8	BARI
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA	L9	BARI
CORSO DI LAUREA INTERATENEEO IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI (corso Interateneo con l'Università degli Studi di Bari)	L8	BARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI	LM-21	BARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (in lingua inglese)	LM-25	BARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (in lingua inglese)	LM-27	BARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA	LM-28	BARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA	LM-29	BARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA (in lingua inglese)	LM-32	BARI
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	L7	BARI TARANTO
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE	L23	BARI
CORSO DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTE IN COSTRUZIONI E GESTIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE	L-P01	BARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE	LM-23	BARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI	LM-24	BARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	LM-35	BARI TARANTO
CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE	L4	BARI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INDUSTRIAL DESIGN (<i>in lingua inglese</i>)	LM-12	BARI
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE	L9	BARI
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA	L9	BARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE	LM-31	BARI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA	LM-33	BARI - TARANTO
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MECHANICAL ENGINEERING (<i>in lingua inglese</i>)	LM-33	BARI
CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI AEROSPAZIALI (CORSO INTERATENEEO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO)	L9-L8	TARANTO

Il Politecnico di Bari si impegna, altresì, ad attivare, a far tempo dal mese di gennaio 2023, il Master di II livello in Pianificazione Territoriale Ambientale.

Articolo 4

(Requisiti di ammissione ai corsi di studio universitari, ai master e ai corsi di formazione e alta formazione)

1. Per essere ammessi ai corsi di studio di cui all'art. 3 è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L'ammissione è consentita anche a chi possiede diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non era attivo l'anno integrativo. In questo caso, anche in deroga alla disciplina vigente di Ateneo, gli Obblighi formativi aggiuntivi saranno assolti in funzione della tipologia di studenti.
3. Gli studenti dipendenti pubblici possono accedere ai corsi di laurea per i quali è previsto il sostenimento del test online TOLC-E o altri test di ingresso, in presenza di posti disponibili a seguito dell'espletamento dei medesimi test, dai quali saranno pertanto esonerati.
4. Il numero massimo di dipendenti pubblici che possono essere ammessi ai corsi di studio è determinato in modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi corsi.

Articolo 5

(Frequenza dei corsi di studio)

1. La frequenza delle lezioni frontali dei corsi di studio di cui al precedente art. 3 di norma non è obbligatoria.
2. La didattica è erogata in presenza e potrà, contestualmente, essere erogata a distanza in modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza).
3. Le verifiche di profitto sono svolte esclusivamente in presenza.

Articolo 6

(Contribuzione studentesca)

1. In deroga al Regolamento di Ateneo, l'importo del contributo unico onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico è fisso e pari a Euro 800,00, indipendentemente dal valore Isee, per i corsi di laurea e laurea magistrale, e pari al ...% (da definire) dell'ordinario costo di iscrizione per i master universitari.
2. Oltre al contributo stabilito dall'Università, sarà dovuta la tassa regionale (tributo a favore della Regione Puglia). L'importo della tassa regionale è pari ad euro 160,00. Agli importi indicati, va aggiunta l'imposta di bollo da 16 euro.
3. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui al precedente art. 3, che beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente articolo, non possono richiedere né il rimborso dei contributi di iscrizione, a seguito dell'eventuale ottenimento di borsa di studio, né il beneficio della riduzione in base al proprio Isee per il diritto allo studio universitario.
4. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 3 beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente articolo per l'iscrizione agli anni successivi, se conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due. In caso contrario, il contributo sarà commisurato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio.

Articolo 7

(Modalità di iscrizione)

1. Lo studente dipendente pubblico che intende immatricolarsi ad uno dei corsi di cui all'art. 3 sarà tenuto a seguire le indicazioni riportate nella pagina web dedicata.
2. Il pagamento del contributo si effettua mediante PagoPA. Sulla pagina <http://www.poliba.it/it/didattica/ammissioni> sono contenute le informazioni e le modalità operative.
3. Non sono consentiti pagamenti effettuati in modalità diverse da quelle indicate.

Articolo 8
(Scadenze delle immatricolazioni)

1. La scadenza per l'immatricolazione è fissata al 15 gennaio 2023.
2. Per i pagamenti in ritardo non è prevista alcuna sovrattassa.

Articolo 9
(Comunicazione degli elenchi degli iscritti)

1. L'Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l'elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status "Dipendente pubblico".
2. I suddetti elenchi riporteranno l'indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dal Politecnico di Bari, del corso di studio universitario di I e di II livello, del master di I e di II livello, del corso di formazione e di alta formazione e dell'amministrazione pubblica di appartenenza.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro i successivi tre mesi, comunica al Politecnico di Bari l'esito dei riscontri sull'effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.

Articolo 10
(Oneri a carico del dipartimento funzione pubblica)

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi di studio universitario di I e di II livello, ai master di I e di II livello e ai corsi di formazione e di alta formazione elencati di cui all'art. 3, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica può prevedere, al termine di ogni anno accademico, per ciascuno studente dipendente pubblico iscritto per l'a.a. 2021-2022 e/o 2022-2023 ai corsi di studio di cui all'art. 2 del presente accordo, il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato, solo ove siano rispettati i criteri indicati all'art. 5, co. 4.
2. L'eventuale quota di rimborso a carico del Dipartimento della funzione pubblica sarà definita dal Dipartimento stesso con proprio successivo provvedimento; le modalità di erogazione del rimborso, per il tramite dell'Università, saranno definite con quest'ultima con successivo provvedimento.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica eroga all'Università un contributo per l'attuazione del presente accordo, da quantificare anche in relazione al numero dei dipendenti pubblici che accedono all'offerta formativa, in ristoro di costi generali di natura organizzativa, logistica e strumentale, definito con proprio, successivo provvedimento. Detto contributo sarà versato sul conto corrente indicato dall'Università.

Articolo 11
(Abbreviazione di corso e tempo parziale)

1. È possibile ottenere una abbreviazione di corso all'atto dell'immatricolazione, per chi risulti già in possesso di un titolo di studio italiano o estero, o una carriera accademica interrotta.
2. È consentita la possibilità di concordare, all'atto dell'immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra 18 e 45 crediti invece dei 60 crediti/anno previsti (c.d. tempo parziale), onde evitare di andare fuori corso.
3. Chi ottiene l'autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione dei contributi di iscrizione, nella misura indicata nello schema di seguito riportato:
 - dal primo all'ultimo anno di corso: 50% dei contributi di iscrizione dovuti
 - per gli anni di fuori corso: 100% dei contributi di iscrizione dovutiChi ottiene l'autorizzazione al regime di tempo parziale può acquisire al massimo di 30 CFU per anno solare.

Articolo 12
(Referenti)

1. Ai fini di coordinare, dare attuazione e monitorare tutte le attività previste dal presente Protocollo, le Parti nominano, quali propri referenti:
 - per il Dipartimento della funzione pubblica, il Direttore *pro tempore* dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione;
 - per il Politecnico di Bari, il Docente Delegato alla Didattica.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 13
(Durata, modifica e recesso)

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.

2. Gli accordi attuativi di cui al precedente articolo 2 avranno una durata compatibile con la durata complessiva del Protocollo stesso, salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
3. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dal presente Protocollo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C., e con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.
4. Le comunicazioni andranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
Politecnico di Bari PEC: politecnico.di.bari@legalmail.it;
Dipartimento della funzione pubblica PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

**Articolo 14
(Contenzioso)**

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo attuativo attraverso il ricorso ad un collegio arbitrale i cui membri dovranno essere nominati in parti uguali da ciascun contraente e il cui presidente sarà nominato dai membri del collegio stesso.
2. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.

**Articolo 15
(Riservatezza)**

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto della presente Intesa.

**Articolo 16
(Promozione e diritti di proprietà intellettuale)**

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.
2. Le Parti si impegnano altresì a pubblicare nei propri siti istituzionali le informazioni utili ad una maggiore diffusione e conoscenza delle opportunità formative offerte dal Politecnico di Bari e a prevedere momenti di orientamento e diffusione delle informazioni.

**Articolo 17
(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.
2. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, è sottoscritto in modalità digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di protocollo di intesa da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari e il Ministero della Pubblica Amministrazione;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2022;
UDITA la relazione del Rettore,

DELIBERA

all'unanimità, di autorizzare la stipula del protocollo di intesa tra Politecnico di Bari e Ministero della Pubblica Amministrazione, allegata alla presente delibera, fissando, quale costo di partecipazione ai master universitari, un importo pari al 50 % del costo ordinariamente dovuto.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 27 gennaio 2022
Delibera n. 9	DOCENTI	Chiamata docenti

Il Rettore riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, in data 21/01/2022, ha deliberato “*di proporre agli organi di Ateneo S.A. e C.d.A. la chiamata diretta del dott. Antonio Papangelo nel ruolo di professore di II fascia nel s.s.d. ING-IND/14, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.M. 635/2016*”, attualmente in servizio presso lo stesso Dipartimento quale ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 nel medesimo SSD, con scadenza alla data del 07/08/2022.

Il dott. Papangelo è vincitore di un Progetto *European Research Council (ERC) Starting Grant*, della durata quinquennale, e con un budget di circa 1,5 milioni di euro, che sarà attivato a far tempo dal 01/07/2022.

Il Consiglio di Dipartimento ha manifestato l’auspicio che, entro la predetta data, il dott. Papangelo possa essere incardinato nel D.M.MM.

Il Rettore ricorda che l’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 prevede che “*Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta ... di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall’Unione europea o da altre organizzazioni internazionali... A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’università e della ricerca, il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, ... della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito*”.

L’art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. 28 dicembre 2015 n. 963 aveva previsto “*I programmi finanziati dallo European Research Council (ERC), i cui vincitori, in qualità di "Principal Investigator" (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono: a) i programmi "ERC Starting Grants", i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010...*”.

L’art. 7, comma 2, secondo periodo, del D.M. 8 agosto 2016 n. 635, relativo alle “*linee generali d’indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018*”, ha precisato che “*A tal fine, l’articolo 4, comma 1, del D.M. n. 963/2015 è sostituito con il seguente: <<Su proposta dell’Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in qualità di "Principal Investigator" (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia>>*”, offrendo alle Università la facoltà di effettuare chiamate dirette dei vincitori dei programmi in parola, anche nel ruolo di I e di II fascia, tenuto conto della “*rilevanza del programma di ricerca*”.

Il D.M. n. 1059 del 9/8/2021 “*Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2021*”, ha previsto, all’art. 5, comma 1, per l’anno 2021, “*€ 10.000.000 per il cofinanziamento delle chiamate dirette di professori o di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per “chiara fama”, riservando tale cofinanziamento ai soli Atenei che, “nel triennio 2018-2020 abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all’assunzione di professori per soggetti esterni all’ateneo, ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 23, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*”.

Orbene, si ritiene, alla luce di quanto stabilito dalla Legge di bilancio per l’anno 2022, che anche l’adottando D.M. di assegnazione agli Atenei del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno corrente conterrà analoga previsione, così

consentendo la copertura del 50%, sia in termini di costo, sia di punto organico, dell'eventuale chiamata diretta del dott. Papangelo.

L'art. 1, comma 297, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede, infatti, che *"Il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università, ... è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui: "c) 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230..."*.

Vi è da aggiungere, al riguardo, che il significativo ricorso a procedure di chiamate di docenti ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010 (procedure riservate a soli docenti esterni all'Ateneo), attivate negli anni 2020 e 2021, consentirà a questo Politecnico di perseguire l'obiettivo del superamento, per il triennio utile a poter fruire del cofinanziamento della chiamata diretta del dott. Papangelo (triennio 2019 - 2021), del 20% dei punti organico destinati all'assunzione di professori esterni all'ateneo.

Ad ogni buon conto, e per meri fini prudenziali, nelle more dell'adozione del D.M. di assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2022, la chiamata diretta del dott. Papangelo, il cui costo, in termini di punti organico, è pari a 0,7, potrà gravare:

- quanto a 0,58 P.O., quale residuo disponibile anno 2021 extra programmazione ordinaria (c.d. borsino);
- quanto a 0,12 P.O., a valere sul residuo anno 2021 di 1,15 P.O., disponibili per la programmazione dei Dipartimenti.

Tutto ciò premesso, il Rettore sottopone ai presenti la proposta del Consiglio di Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 21/01/2022, in merito al profilo curriculare del dott. Antonio PAPANGELO, ed invita il Consiglio di Amministrazione ad autorizzare l'avvio dell'iter di copertura di un posto di professore di II fascia nel s.s.d. ING-IND/14, mediante chiamata diretta del medesimo dott. Antonio PAPANGELO, allegando il suo curriculum vitae e la scheda di progetto.

Sulla predetta proposta, il Senato Accademico, nella seduta del 26 gennaio 2022 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Magnifico Rettore;
VISTO	lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO	il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di I e II fascia, ed in particolare l'art. 13;
VISTA	la legge 04/11/2005, n. 230;
VISTA	la legge 30/12/2010, n. 240;
VISTO	il D.M. 28/12/2015, n. 963;
VISTO	il D.M. 08/08/2016, n. 635;
VISTO	il D.M. 09/08/2021, n. 1059;
VISTA	la delibera del 21/01/2022 del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management;
RAVVISATA	la necessità di sottoporre al MUR la proposta del sopra indicato Consiglio di Dipartimento, al fine di ottenere l'autorizzazione alla nomina del dott. Antonio PAPANGELO, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005;
VISTO	il Curriculum Vitae del Prof. Antonio Papangelo;
VISTA	la delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2022;
NELLE MORE	dell'assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2022;

DELIBERA

all'unanimità,

- di autorizzare la chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005, del dott. Antonio Papangelo, quale Professore di II fascia, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno, nel SSD ING-IND/14, a titolo di studioso vincitore di Programma finanziato dallo *European Research Council (ERC), Starting Grants*, in qualità di *"Principal Investigator"*;
- di autorizzare l'ufficio competente all'invio della suddetta chiamata al MIUR, con procedura PROPER, per l'acquisizione del relativo nulla osta;
- che la predetta chiamata gravi:
 - quanto a 0,58 P.O., quale residuo disponibile anno 2021 extra programmazione ordinaria (c.d. borsino);
 - quanto a 0,12 P.O., a valere sul residuo anno 2021 di 1,15 P.O., disponibili per la programmazione dei Dipartimenti.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.



 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 27 gennaio 2022
Delibera n. 10	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Contratto Applicativo n. 641/2021 tra Rete Ferroviaria Italiana e DEI – Richiesta rideterminazione quota 20% in deroga al Regolamento c/terzi

Con nota prot. n. 33062 del 22/11/2021, inviata al Direttore e alla giunta del Dei (allegato n. 1), la Prof.ssa Daniela De Venuto, Responsabile Scientifico del contratto applicativo n.641/2021, sottoscritto dal DEI con Rete Ferroviaria Italia S.p.A. (allegato 2), ha formulato richiesta di deroga del metodo di calcolo delle spese generali stabilito dal “Regolamento per la disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati” di questo Politecnico (D.R. n. 194 del 30 maggio 2012).

Più in particolare, con la predetta nota la stessa ha evidenziato:

<<- in data 10/09/2021 è stato sottoscritto il Contratto in oggetto tra la Società “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” e il Dipartimento “DEI” avente ad oggetto il “Servizio di ricerca nel campo dei Sistemi Embedded per applicazioni ferroviarie”;

- il Servizio richiesto prevede, tra le altre attività, “Specificazione, progettazione e realizzazione di componenti hardware e firmware per sistemi di segnalamento ferroviario”;

- la realizzazione della suddetta attività trova copertura all’interno delle “Condizioni Economiche” previste dal citato Contratto e, in particolare, nella Voce di Spesa “Materiali” per un importo pari ad € 133.796,38, finalizzato all’acquisto di materiale utile alla realizzazione di Schede Elettroniche con dettagliata configurazione;

- la suddetta Voce di Spesa “Materiali” sarà utilizzata solo ed esclusivamente per l’acquisto di quanto necessario alla realizzazione delle Schede Elettroniche oggetto della prestazione e che le stesse, una volta realizzate, saranno di fatto consegnate a Rete Ferroviaria Italiana, senza costituire un reale corrispettivo del rapporto sinallagmatico tipico dell’attività commerciale (corrispettivo in cambio di una prestazione);

- in seguito a valutazione del RUP di RFI, comunicata di recente alla scrivente, la corrispondente disponibilità, utile all’acquisto del suddetto materiale, non potrà essere anticipata dalla Società come concordato tra le parti, ma sarà corrisposta di volta in volta, dietro presentazione di Capitolato Tecnico redatto ai fini dell’acquisto;

tutto quanto ciò premesso, la sottoscritta Prof.ssa Daniela De Venuto, in qualità di Responsabile Scientifico del Contratto in oggetto, chiede che la quota di Costi Generali prevista dal “Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati regolamento”, nella misura del 20% della quota imponibile, venga calcolata al netto dell’importo di € 133.796,38, in quanto, qualora corrisposto, finalizzato all’acquisto di materiale che sarà consegnato a RFI una volta realizzato, come prescritto dal Contratto Applicativo>>.

Come è noto, il vigente Regolamento di Ateneo relativo alle prestazioni rese per conto di terzi prevede che la quota di costi generali sia pari al 20% dell’imponibile previsto dal contratto, così ripartito:

40% - destinato alla struttura che gestisce il contratto

20% - destinato al Fondo comune di Ateneo

40% destinato al bilancio dell’Amministrazione centrale, di cui:

- 70% destinato al Fondo per l’incentivazione della ricerca;
- 15% destinato al “Fondo per la premialità” di cui all’articolo 9, legge n. 240/2010;
- 5% destinato al personale amministrativo dell’Amministrazione centrale coinvolto nella filiera procedimentale delle prestazioni per conto di terzi;
- 10% finalizzato a progetti innovativi di Ateneo.

In deroga a quanto previsto dal succitato Regolamento vigente, il Responsabile Scientifico del contratto chiede, pertanto, che la quota di costi generali, prevista dallo stesso regolamento nella misura del 20% del corrispettivo imponibile, sia calcolata al netto dell’importo di euro 133.796,38, in quanto tale ultimo importo è finalizzato all’acquisto di materiale che sarà consegnato a RFI una volta realizzato, come prescritto dal contratto applicativo.

Ed invero, tale richiesta è motivata dalla circostanza che la voce di Costo “Materiali”, prevista dal piano di spesa approvato dal Committente, sarà utilizzata esclusivamente per l’acquisto di quanto necessario alla realizzazione delle schede oggetto della prestazione e che le stesse, una volta realizzate, saranno di fatto consegnate a Rete Ferroviaria Italiana, non costituendo un reale corrispettivo del rapporto tipico dell’attività commerciale, di natura sinallagmatica (corrispettivo in cambio di una prestazione), né può concorrere, per quanto evidenziato, all’accrescimento patrimoniale del Dipartimento.

In ordine alla predetta richiesta, la Giunta del DEI, nella seduta del 15/12/2021 (allegato n. 3), ha deliberato di <<dare parere positivo alla richiesta di deroga a quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati” del Politecnico di Bari (D.R. n. 194 del 30 maggio 2012), in merito al calcolo della quota di Costi Generali, in riferimento al Contratto Applicativo n.641/2021, sottoscritto dal DEI e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., così come richiesto dal Responsabile Scientifico del

Contratto, Prof.ssa Daniela De Venuto, con Prot. n.33062 del 22/11/2021>>.

Come si rileva dalla tabella di seguito riportata, la minore quota per spese generali (20%) ammonterebbe ad euro 26.759,28.

TABELLA DI CALCOLO QUOTA COSTI GENERALI (20% IMPONIBILE)		
Ai sensi del Regolamento vigente		
Imponibile	€ 804.332,58	
Costi Generali 20%		€ 160.866,52
Imponibile al netto Voce "Materiali" di euro 133.796,38 (in deroga al Regolamento)	€ 670.536,20	
Costi Generali 20%		€ 134.107,24
Differenza		€ 26.759,28

Per completezza di informazione, il Responsabile di commessa, Prof.ssa De Venuto, ha reso note per le vie brevi le difficoltà riscontrate nel reperimento delle schede necessarie ad eseguire la prestazione, che potrebbero richiedere tempi lunghi (anche più di due anni) per la relativa fornitura e che la stessa prestazione potrebbe essere eseguita utilizzando schede già in possesso del gruppo, da adattare (con benessere di RFI), facendo emergere la concreta possibilità che la quota prevista per i materiali potrà non essere spesa.

In ultimo, si allega tabella di dettaglio della quota (20%) per spese generali, con il confronto tra il valore complessivo di commessa e quello che riverrebbe dalla decurtazione dell'importo di euro 133.796,38 (allegato n. 4), fornita dal Responsabile dei servizi amministrativi del DEI, dalla quale si rileva che le economie generate dal risparmio riveniente dalla diversa quantificazione delle stesse spese generali confluirebbe nella voce di spesa "altre borse di studio".

Tanto premesso, il Rettore invita il Consiglio ad esprimersi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione del Rettore;
 VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
 VISTO il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina le attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati, di cui al D.R. n. 194 del 30/05/2012;
 VISTO il contratto applicativo n.641/2021, sottoscritto dal DEI e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
 VISTA la nota prot. n. 33062 del 22/11/2021, inviata al Direttore e alla giunta del Dei, dalla Prof.ssa Daniela De Venuto;
 VISTA la delibera della Giunta del DEI del 15/12/2021;
 VISTO tutto quanto riportato in narrativa,

DELIBERA

all'unanimità, di autorizzare, in deroga al "Regolamento per la disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati" di cui al D.R. n. 194 del 30 maggio 2012, la quantificazione della quota di Costi Generali, in riferimento al Contratto Applicativo n.641/2021, sottoscritto dal DEI e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., sull'importo di euro 670.536,20, in luogo dell'importo di euro 804.332,58, giusta richiesta del Responsabile Scientifico del contratto, prot. n.33062 del 22/11/2021.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.



**Politecnico
di Bari**

**Consiglio di Amministrazione n. 3/2022
del 27 gennaio 2022**

Delibera n. 11	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Proposta di incremento della quota associativa annuale del Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy – MinIt
---------------------------	--	--

Il Rettore informa che con nota PEC Prot n. 37063 del 23.12.2021 (all.1) il Presidente del Comitato di Coordinamento e Gestione del Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy, dott.ssa Silvana Pezzoli, ha richiesto a questo Ateneo di sottoporre all'approvazione dei competenti Organi di Governo la proposta di incremento della quota associativa annuale, come di seguito riportato:

- soci fondatori (ivi incluso il Politecnico di Bari): da € 500,00 a € 1000,00;
- nuovi soci: da € 1000,00 a € 1500,00.

Il Rettore rammenta che MinIt si è costituito nel 2017 e che il Politecnico di Bari, giusta delibera del CdA del 5 dicembre 2017, ha aderito al Cluster in qualità di socio fondatore e versato una quota iniziale di importo pari a € 5000,00, come riportato nell'allegato 2.

Il Rettore fa presente che MinIt ad oggi vanta la partecipazione, in qualità di soci, delle principali Università italiane, di ENEA, del CNR e di prestigiose aziende, tra le quali Calzedonia, Carpisa e Decathlon.

Il Rettore rende noto che il Cluster MinIt persegue l'obiettivo di favorire un eco-sistema del trasferimento tecnologico e dell'innovazione, capace di produrre una crescita economica sostenibile, integrata ed inclusiva, per le aziende del Made in Italy.

Il Rettore riferisce che la proposta di incremento della quota associativa nasce dall'esigenza di: *“dotare il Consorzio di un plafond annuale di risorse utili a svolgere le attività associative senza erodere il patrimonio costituito dalle quote conferite dai soci fondatori”*.

Il Rettore, in ultimo, fa presente che, al fine di incrementare il numero di associati e di garantire a MinIt un budget base di sostenibilità, il Cluster ha richiesto ai soci fondatori di impegnarsi, nel corso dell'anno 2022, nell'individuazione di almeno un soggetto terzo interessato ad aderire a MinIt in qualità di nuovo socio.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
 VISTO lo Statuto del Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy;
 PRESO ATTO della proposta di incremento della quota associativa annuale del Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy;
 UDITA la relazione del Rettore,

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare la proposta di incremento della quota associativa annuale del Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy, come di seguito riportato:
 - soci fondatori (ivi incluso il Politecnico di Bari): da € 500,00 a € 1000,00;
 - nuovi soci: da € 1000,00 a € 1500,00
- di dare mandato al Rettore di individuare il delegato a partecipare alla prossima Assemblea dei Soci del Cluster Made in Italy in rappresentanza del Politecnico di Bari e di autorizzarlo ad esprimere parere favorevole in merito all'incremento della quota associativa annuale, nonché a dichiarare il proprio voto sulle questioni poste all'ordine del giorno.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.



Delibera n. 12	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Proposta di costituzione dello spin off accademico <i>WEATECHO S.r.l.</i> (Referente Prof. Francesco Dell'Olio)
---------------------------	--	--

Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) nella seduta del 20.12.2021, giusto verbale n. 30/2021, prot. n. 880 del 13.01.2022 (all.1), ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di costituzione dello spin off accademico denominato "TECHO S.R.L."

Il Rettore riferisce che la compagine sociale dello spin off accademico è così costituita: Prof. Ing. Francesco Dell'Olio (RTD-b) Poliba), Dott. Vito Calabrese (Key Account Manager) e Biotecho s.r.l.

Il Rettore rappresenta che lo spin off, il cui capitale sociale è pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), avrà sede legale in Bari, presso l'ufficio del Prof. Ing. Francesco Dell'Olio, situato al terzo piano del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) e che lo stesso utilizzerà spazi, attrezzature e servizi del Dipartimento, come disciplinato da apposita Convenzione (all.2) di durata triennale, prorogabile per pari periodo.

Il Rettore fa presente che, con riferimento alla concessione di spazi e attrezzature, il cui elenco è riportato nell'art. 4 della citata Convenzione, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) "*acquisita la disponibilità del DEI a mettere a disposizione spazi, attrezzature, servizi e concordati nella Convenzione i costi per la concessione dei supporti*", giusto verbale n.30/2021, ha deliberato di esprimere parere favorevole rispetto alla richiesta dell'Ing. Francesco DELL'OLIO, assunta al Prot. n. 35357 del 10.12.2021, in merito alla proposta di costituzione di Spin off Accademico "WEATECHO S.R.L."

Il Rettore informa che per l'uso delle infrastrutture, dei macchinari e dei servizi suddetti, la società si impegna a riconoscere al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) una tariffa pari ad un rimborso forfettario di Euro 385,00 all'anno, nel rispetto della delibera n. 02 del C.d.A. del 27.02.2019 "Tariffario per l'utilizzo dei servizi di incubazione degli Spin off del Politecnico di Bari".

Il Rettore riferisce che l'attività sociale, come definita nel Business Plan dello spin off (all.2) è: "*prevalentemente incentrata sullo sviluppo di tecnologie HWD, healthcare wearable device. L'obiettivo fondamentale dell'iniziativa imprenditoriale è la creazione di valore attraverso lo sviluppo di soluzioni e prodotti innovativi per gli scenari emergenti nel campo della salute e dei sistemi sanitari. L'ambizione è, in definitiva, quella di applicare le potenzialità delle tecnologie innovative nel campo del sensing di biomarcatori in fluidi biologici facilmente accessibili ai nuovi paradigmi che si stanno velocemente affermando nel campo della cura dei soggetti fragili e dei malati cronici. Tra gli aspetti maggiormente innovativi della tecnologia che WEATECHO intende sviluppare va annoverato l'utilizzo di tecniche di trasduzione ultra-sensibili anche basate su strutture fotoniche a micro-scala o nano-scala integrate su chip.*"

Il Rettore, in ultimo, comunica che, ai sensi dell'art. 8 rubricato: "*Iter procedurale di costituzione di spin off*" comma 3 del Regolamento per la costituzione e partecipazione a spin off del Politecnico di Bari (DR 456/2012), il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) nel citato verbale ha verificato "*l'assenza di conflitto di interessi fra il prodotto/processo/servizio obiettivo dello Spin off e l'attività istituzionale della struttura*".

Il Rettore, terminata la relazione, invita il Consesso a pronunciarsi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO il Regolamento per la costituzione e partecipazione a spin off del Politecnico di Bari;

PRESO ATTO della proposta di costituzione dello spin off accademico denominato "WEATECHO S.R.L." acquisito al Prot.n. 35357 del 10.12.2021;

VISTO il business model di presentazione dell'idea imprenditoriale di cui trattasi;

VISTO il prospetto economico-finanziario dell'idea imprenditoriale di cui trattasi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.02.2019 n. 02 "Tariffario per l'utilizzo dei servizi di incubazione degli Spin-Off del Politecnico di Bari" (all.3);

PRESO ATTO del dispositivo P.82 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) del 20.12.2021;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2022,

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare la costituzione dello spin off accademico denominato "WEATECHO S.R.L.";

- di nominare il Prof. Ing. Francesco Dell'Olio RTD-b) a t. pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) nel SSD ING-INF/01, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) del Politecnico di Bari, referente per lo spin off accademico "WEATECHO S.R.L.";
- di disporre che la tariffa forfettaria/annua che lo spin-off accademico "WEATECHO S.R.L." dovrà corrispondere al Politecnico di Bari per l'utilizzo degli spazi sia pari a €385,00/anno, in conformità a quanto indicato nella Delibera n. 02 del C.d.A. del Politecnico di Bari del 27.02.2019.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.



 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 27 gennaio 2022
Delibera n. 13	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Addendum all'Accordo per l'esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume ex art. 15 Legge n. 241/1990.

Il Rettore rammenta che il Politecnico di Bari e la Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche hanno sottoscritto, in data 20.02.2019, l'Accordo, ex art. 15 della Legge 241/1990, per l'esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume, finalizzato all'elaborazione di uno "Studio" volto alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale Reale e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti alla sua foce.

Il Rettore riferisce che l'Ente regionale, al fine di proseguire la collaborazione tecnico-scientifica con il Politecnico di Bari sottesa ad attività integrative relative all'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia, ha proposto la sottoscrizione di un Addendum, della durata di 30 mesi, all'Accordo sottoscritto dalle Parti in data 20.02.2019, giunto a scadenza il 31.12.2021.

Il Rettore informa che la Regione Puglia, a tal fine, si impegna a riconoscere a questo Ateneo l'importo complessivo di € 50.000,00 per le annualità 2022-2024, ad integrazione del contributo per le spese sostenute di € 90.000,00 pattuito nell'ambito dell'Accordo sottoscritto nel 2019.

Il Rettore comunica, infine, che la prof.ssa Loredana Ficarelli è confermata quale Responsabile generale delle attività e la prof.ssa Francesca Calace quale Responsabile scientifico delle attività, come espressamente previsto dall'art. 4 dell'Addendum in parola.



**REGIONE
PUGLIA**



**Politecnico
di Bari**

ADDENDUM

All' "Accordo per l'esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume"

Art. 15 della Legge 241/1990

TRA

La **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), di seguito "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro, n. 33, qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, dall'ing. Andrea Zotti, in qualità di dirigente della Sezione Risorse Idriche, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Palazzo dell'Agricoltura, Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121, Bari

E

Il **Politecnico di Bari** (C.F. 93051590722 - P.IVA: 04301530723), di seguito "PoliBA", con sede in Bari - via Amendola, n. 126/B, in persona del Legale Rappresentante prof. Francesco Cupertino, nato a Fasano (BR) il 21/12/72, e domiciliato per la carica presso il Politecnico di Bari.

In prosieguo denominati singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti".

Premesso che

I Contratti di fiume, inseriti nel Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006 all'articolo 68 bis (introdotto dall'art. 59 della L. 221/2015), "concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree".

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2322 del 28 dicembre 2017, la Regione Puglia ha formalizzato l'adesione alla "Carta Nazionale dei Contratti di Fiume", condivisa e ratificata dalla comunità dei Contratti di Fiume nel corso del VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012, che vuole caratterizzare in modo univoco i Contratti quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori fluviali nonché la conciliazione degli "interessi" pubblici e privati presenti sul territorio.

Considerato che

Le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.





La Regione ha inteso procedere con la definizione del percorso per l'implementazione dei Contratti di Fiume, tramite lo sviluppo del primo progetto pilota sul bacino del Canale Reale nel territorio della Provincia di Brindisi, mediante collaborazione con il PoliBA; tale collaborazione, intesa come reale divisione di compiti e responsabilità, è finalizzata all'elaborazione di uno "Studio" volto alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale Reale e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti alla sua foce, nonché a fornire gli indirizzi tecnico-scientifici, metodologici e operativi, per la formazione degli strumenti gestionali e programmatori più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i Contratti di Fiume.

La Giunta regionale, con delibera n. 2105 del 21/11/2018 ha autorizzato il dirigente della Sezione Risorse Idriche a stipulare apposito Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, con il PoliBA per l'elaborazione dello "Studio" sopra richiamato.

Il PoliBA, ha dichiarato la propria disponibilità a pervenire alla stipula di un Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, manifestando disponibilità ad effettuare attività scientifiche inerenti uno "Studio" finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale Reale e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti alla sua foce, nonché a fornire gli indirizzi tecnico-scientifici, metodologici e operativi, per la formazione degli strumenti gestionali e programmatori più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i Contratti di Fiume.

In data 20/02/2019 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia Sezione Risorse Idriche e il Politecnico di Bari l'"Accordo per l'esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume", rinnovato con A.D. n. 214 del 06/08/2020 fino al 20/02/2021 e con A.D. n. 40 del 16/02/2021 fino a fine 2021; pertanto la scadenza naturale dell'Accordo ricadrà in data 31/12/2021.

A seguito della sottoscrizione sono state svolte le attività relative al progetto Pilota del Canale Reale, con particolare riferimento, oltre ai processi partecipativi e i tavoli di consultazione, a: elaborazione, condivisione e approvazione dall'Assemblea del Contratto in data 06/07/2020 del Dossier di conoscenza; elaborazione, condivisione e approvazione dall'Assemblea del Contratto in data 22/03/2021 del Documento Strategico; elaborazione, condivisione e approvazione dall'Assemblea del Contratto in data 24/06/2021 del primo Programma d'Azione; in ultimo firma del Contratto di fiume del Canale Reale in data 15/07/2021.

Ritenuto che

L'attuazione del Programma d'Azione allegato al Contratto dipende fortemente da quanto si mantiene attivo il processo di cooperazione avviato dai Sottoscrittori con la firma del Contratto stesso e che una costante applicazione e verifica del Piano di Monitoraggio del Programma d'Azione, sviluppato anche sotto gli aspetti operativi dalla Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume, può essere favorevole al mantenimento in attività del processo summenzionato, anche attraverso una adeguata comunicazione, sia con i



**REGIONE
PUGLIA**



**Politecnico
di Bari**

Sottoscrittori che con la popolazione e gli enti territorialmente interessati, al fine di dare evidenza degli sviluppi e dei risultati del Programma d'Azione.

In previsione della consegna da parte del gruppo del Politecnico di Bari oltreché del Piano di Monitoraggio operativo, anche delle Linee Guida per l'implementazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia, è opportuno promuovere un'attività di verifica dell'applicazione e dell'applicabilità dei contenuti delle Linee Guida agli altri Contratti di Fiume già annunciati o attivati sul territorio regionale.

Il Politecnico di Bari ha dato la propria disponibilità a proseguire la collaborazione con la Regione Puglia in Addendum all'Accordo sottoscritto.

La Giunta regionale con delibera n. 2249 del 29 dicembre 2021 ha provveduto all'approvazione del presente Addendum all'Accordo, assicurando altresì la copertura finanziaria integrativa.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Addendum n. 1 all'Accordo.

Art. 2

(Obiettivo)

Il presente Addendum n.1 all'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/1990, sottoscritto dalle parti in data 20/02/2019 (n.rep.021651/2019), disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia e il Politecnico di Bari, per l'esecuzione delle attività integrative così come descritte all'art.3 relative all'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia.

Art. 3

(Attività ed impegni reciproci)

3.1 La Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche, si impegna a:

1. curare il coordinamento di tutte le attività inerenti la raccolta degli strumenti appropriati per garantire l'operatività e il raggiungimento degli obiettivi prefissi;
2. consentire al PoliBA l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi all'oggetto dell'Accordo acquisiti in esecuzione dello stesso;
3. mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per la collaborazione alle attività di cui al presente Accordo.



3.2 Il Politecnico di Bari si impegna a:

1. applicare e verificare il Piano di Monitoraggio operativo del Programma d'Azione del Contratto di Fiume del Canale Reale, nonché dare comunicazione ai Sottoscrittori, agli enti territorialmente interessati e alla popolazione dei risultati di tali attività;
2. verificare l'applicazione e l'applicabilità dei contenuti delle "Linee Guida per l'implementazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia" agli altri Contratti di Fiume già annunciati o attivati sul territorio regionale.

Art. 4

(Responsabili dell'attività)

I responsabili designati dalle Parti per l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente Addendum n. 1 all'Accordo (di seguito Responsabili) sono:

- Per il Politecnico: prof.ssa Loredana Ficarelli, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura - DICAR del Politecnico di Bari, nel ruolo di Responsabile generale; prof. ssa Francesca Calace, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura - DICAR del Politecnico di Bari, nel ruolo di Responsabile scientifico del presente Addendum n. 1 all'Accordo.
- Per la Regione Puglia, ing. Claudia Campana, Funzionario P.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE UTILIZZI IDRICI assegnato alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia.

Art. 5

(Oneri finanziari)

In riferimento alle ulteriori attività assegnate al PoliBA di cui all'art.3 del presente Addendum, si riconosce una dotazione finanziaria aggiuntiva per le annualità 2022-24 pari a € 50.000,00 (Euro cinquantamila), che andrà ad integrare il corrispettivo previsto nell'Accordo originario sottoscritto il giorno 20/02/2019 (n. rep. 021651 /2019),

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Art. 6

(Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la dotazione finanziaria assegnata a favore del Politecnico, con le modalità di seguito indicate:

4





- 50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Addendum;
- 30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno l'80% dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia relativa alle attività avviate;
- saldo del 20%, previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una relazione finale relativa alle attività svolte, composta di due sezioni distinte, una per ciascun punto di cui all'art. 3.2 del presente Addendum.

I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale esterno, missioni, costi per pubblicazioni scientifiche limitatamente alle spese per la produzione cartacea e digitale delle stesse che dovranno riportare il logo della Regione Puglia e specifico riferimento al presente Addendum All'Accordo, relative spese pubblicitarie, materiale inventariabile e di consumo utilizzato per le attività oggetto dell'Accordo.

Art. 7

(Durata)

Il presente Addendum all'Accordo avrà la durata di 30 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente Addendum all'Accordo, al fine di seguire l'intero sviluppo del primo Programma d'Azione allegato al Contratto di fiume del Canale Reale, e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza, senza variazione degli oneri finanziari previsti.

Art. 8

(Efficacia)

Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dal presente Addendum si rimanda all'Accordo originario sottoscritto il 20/02/2019 (n. rep. 021651/2019).

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Puglia

Politecnico di Bari

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Il Rappresentante Legale

Ing. Andrea ZOTTI

Prof. Francesco CUPERTINO

 ZOTTI
ANDREA
31.12.2021
10:45:03 UTC

5

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione del Rettore;
- VISTO l'Accordo, ex art. 15 della L. 241/1990, tra la Regione Puglia ed il Politecnico di Bari per l'esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume;
- VISTA la proposta di sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo per l'esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume" ex art. 15 Legge 241/1990;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari,

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare la proposta dell'Addendum all'Accordo per l'esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume ex art. 15 Legge 241/1990;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l'Addendum.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 27 gennaio 2022
Delibera n. 14	DIDATTICA	Contratto di Servizio per l'Adesione al Test TOLC-I

Il Rettore comunica che per poter svolgere i Test per l'accesso per le lauree triennali di Ingegneria, che si terranno orientativamente a partire dal mese di Aprile 2022, il Politecnico intende avvalersi del CISIA che ha messo a disposizione delle Università Italiane Il TEST TOLC-I, uno strumento sviluppato dal CISIA, al fine di consentire agli Atenei interessati di gestire l'accesso ai corsi di Laurea Triennali di Ingegneria.

I TEST TOLC-I sono test erogati in giornate predeterminate, utilizzati già da numerosissimi Atenei, ove in ciascuna giornata e per ogni turno è fornito dal CISIA un set di quesiti inerenti: Matematica, Scienze, Logica, Comprensione del Testo, Lingua Inglese come da Syllabus presente su www.cisiaonline.it e di cui sono riportati i contenuti in allegato alla presente Nota Informativa.

I TEST TOLC-I sono erogati attraverso le seguenti modalità che potranno essere scelte dalla sede:

1. TEST TOLC-I@CASA all'università, che prevede l'erogazione nelle aule informatiche situate presso ciascuna sede universitaria: le sedi indicano al CISIA le aule informatiche da utilizzare e relativa capienza ai fini del rispetto delle norme di distanziamento sociale e di sicurezza vigenti e nominano le commissioni d'aula in presenza;
2. TEST-ARCHED erogato nella modalità @CASA, in aule virtuali universitarie ovvero sotto il controllo e la responsabilità di ciascuna Università, attraverso l'erogazione presso il domicilio dei candidati: le sedi devono creare le aule virtuali e nominare le commissioni d'aula virtuale;

Sia i test che il software di erogazione sono realizzati e gestiti dal CISIA.

La sottoscrizione del contratto prevede il Politecnico di Bari verserà come corrispettivo al CISIA, per il servizio reso, un importo pari ad € 12,00 + IVA per ogni iscrizione a una prova erogata presso il Politecnico di Bari per una spesa presunta pari complessivamente ad € 24.000 + IVA, (€ 12,00 x 2000 iscrizioni stimate), il Rettore sottolinea come la spesa sia interamente coperta dal contributo versato dagli studenti iscritti alle prove che verranno erogate dal Politecnico di Bari, in quanto gli stessi dovranno versare € 30,00 per ogni iscrizione a una prova.

L'adesione al contratto ha durata biennale.

Il Rettore sottolinea come l'adesione ai TEST CISIA abbia già prodotto ottimi risultati per il Concorso Nazionale di Architettura grazie anche ad un Help-Desk sempre puntuale e disponibile e garantisca a una pubblicizzazione sul sito di CISIA delle date di erogazione del Test a livello nazionale.

Si evidenzia, inoltre, come tale adesione consenta un rinnovo e una manutenzione costante del database di domande inserite nel test garantendo anche una stabilità del grado di difficoltà di ciascun test, seppure realizzato con quesiti diversi in virtù di un database molto più ampio di quello attualmente in uso con i TAI erogati autonomamente dal Politecnico di Bari fino all'a.a. 2021/22. L'adozione del TEST TOLC-I consente di immatricolarsi al Politecnico di Bari anche a studenti che abbiano sostenuto il medesimo test presso un altro Ateneo e di rendere disponibile il test anche agli studenti del IV anno di Scuola Superiore, che potranno a loro volta immatricolarsi, se collocati utilmente in graduatoria, nell'Anno Accademico successivo senza dover sostenere nuovamente la prova.

Il Rettore infine sottolinea come l'adesione al TEST TOLC-I di Cisia comporti la necessità che i Dipartimenti indichino tra i docenti afferenti chi sia disponibile ad assumere il ruolo di Commissario d'aula.

Il Rettore da quindi lettura del Contratto di Servizi per l'adesione al Test TOLC-I e comunica che l'adesione allo stesso ha già ottenuto il parere favorevole della "Commissione Orientamento e Tutorato" che ha anche sottolineato la possibilità di aderire per il 2022 con maggiore efficacia al Progetto di Orientamento "Orientazione" erogato in collaborazione con lo stesso CISIA.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

Il dott. Rampino chiede se le modalità e i requisiti di accesso verranno definiti in seguito e se si sta pensando di introdurre degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) per coloro che non raggiungeranno il punteggio minimo.

Il Rettore propone di portare la proposta all'attenzione del Prof. Camporeale, quale Delegato alla didattica, anche se non nasconde le difficoltà di applicazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;
VISTO lo Statuto del Politecnico

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
VISTO la Legge 2 Agosto 1999, n.264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari"
VISTI i DD.MM. 4 agosto, 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007, con i quali sono state determinate e ridefinite, rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree specialistiche/magistrali;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 denominato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa",
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto M.I.U.R. 3 novembre 1999 n. 509",

DELIBERA

all'unanimità, di autorizzare la stipula del Contratto di Servizi per l'Adesione al Test CISIA TOLC-I così come riportato in allegato per una spesa presunta di € 24.000,00 e che la predetta graverà sulle disponibilità del conto 04.43.17.05 "Concorsi ed esami di Stato" sul budget del CESAD.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

Non essendoci più altro da discutere, il Presidente alle ore 12:35 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Sandro Spataro

Il Presidente
Prof. Ing. Francesco Cupertino